

CATENE, GUINZAGLI, MUSOLIERE, SCORTICATORI, TASSE E MULTE: PRECAUZIONI CONTRO LA MINACCIA DELLA RABBIA CANINA NEL LITORALE AUSTRIACO TRA '800 e '900

CLAUDIO PERICIN
Pola

CDU 614.9(450.361+497.4/.5-3Istria)"18/19"
Sintesi
Settembre 2011

Riassunto: In questo saggio l'autore, basandosi su documenti trovati negli Archivi di Stato di Pisino e Trieste, ripercorre l'inquietante situazione provocata dallo spettro della rabbia canina nel Litorale austriaco prima e dopo il vaccino antirabbico, ponendo in evidenza le misure precauzionali prese nel confronto dei cani rabbidi. Articolato cronologicamente, il lavoro tratta del pericolo rappresentato all'epoca dai cani randagi, delle cure da morsicature, delle misure profilattiche, dell'obbligo di guinzagli e "musoliere", della funzione degli scorticatori e delle tasse sui cani, nonché delle ripercussioni economiche, denunce, multe e ricorsi conseguenza del contagio.

Abstract: Based on documents found at the State Archives in Pisino/Pazin and Trieste, the author wanted to portray the disturbing situation caused by the phantom of canine rabies before and after the rabies vaccine along the Austrian littoral between the nineteenth and the twentieth century, pointing out precautionary measures taken towards dogs. The work is structured chronologically in situations that demonstrate the danger of stray dogs and the cure for bites, prophylactic measures, obligation to use leashes and muzzles, the function of dog-catchers and dog taxes as economic repercussions, in addition to denunciations, fines and appeals.

Parole chiave: rabbia canina, idrofobia, Litorale austriaco, tasse sui cani, scorticatori, musoliere, guinzagli.

Keywords: Canine rabies, hydrophobia, Austrian Littoral, dog licenses, dog-catchers, muzzles, leashes.

Avviso!

Essendo venuto a rilevare questo Commissariato distr. che nella decorsa mattina si abbia introdotto nella Sottocomune Chermenica un Cane rabbioso il quale ha morso oltrechè una creatura e degli Animali, ancora diversi altri Cani, viene col presente ad ordinare perché da questo momento in poi, e fino a nuovi Ordini tutti li Proprietari dè Cani debbano tenerli chiusi nelle loro Stalle, o Case, mentre qualunque cane che si ritroverà per la strada anche fornito di Colanna, sarà nel momento ucciso, e sotterrato a tutte spese del suo padrone – Albona 20 Luglio 1828 (trascrizione)

Il comune di Albona nell'anno 1828 rendeva di pubblico dominio il sopra citato *Avviso* del Commissariato distrettuale¹ che ho trovato nell'Archivio di Stato di Pisino² e che rivela quanto allarmante fosse allora la paura dei cani rabbiosi o meglio randagi e le misure precauzionali che venivano messe in vigore per proteggere la popolazione da questo male.

La rabbia, idrofobia o lissa era una malattia misteriosa nella sua origine e funesta nel suo decorso, che da secoli si manifestava in Europa e contro la quale non c'era rimedio³. Se qualcuno era morso da un cane rabbioso non aveva scampo, la morte lo attendeva sicura tra orribili contratture muscolari senza la possibilità di ingerire anche una sola goccia d'acqua. Simili scene davano spunto all'immaginazione popolare che creava miti e leggende di fantasmi malefici, vampiri o lupi mannari che aumentavano ancora di più nella gente la paura del contagio. È una delle più antiche malattie che si conoscano. La parola *rabbia* (latino *rabies* = furore) deriva dal sanscrito e significa "fare violenza". È citata anche nell'Iliade di Omero dove Ettore viene insultato come "cane rabido" e nella Bibbia più volte come "orribile flagello"⁴. In tutte le epoche passate si è tentato di curare la rabbia con metodi che andavano dalla cauterizzazione della ferita all'ingerimento di intrugli, pratiche magiche e preghiere, mentre raramente si cercava di curare gli animali contaminati che venivano eliminati. Nel Seicento tra i rimedi, nei casi estremi, veniva addirittura

¹ Al tempo rientrava sotto la giurisprudenza del Circolo di Pisino. La Luogotenenza invece per il Litorale (K. und K. Stathalterei für das Küstenland) quale massima autorità politica provinciale fu istituita a Trieste (1850-1918). Il territorio dell'Impero era allora suddiviso in province (Krönländer) con a capo un Luogotenente, in Circoli (Kreise) e in Distretti (Bezirke) con un Capitano distrettuale. L'amministrazione era sottoposta al Luogotenente del Litorale Trieste col suo territorio ed i Circoli di Gorizia, Gradisca e dell'Istria. Nel 1868 l'autorità politica fu riorganizzata dalle provincie come pure della Contea di Gorizia e nel Margraviato d'Istria. La Luogotenenza del Litorale cessa con la fine della guerra 1915-18 con il passaggio del territorio all'amministrazione italiana. Cfr. Bernardo BENUSSI, *Manuale di Geografia Storia e Statistica della Regione Giulia (Litorale)*, Parenzo, 1903, ristampa Edizioni "Italo Svevo", Trieste, 1987; IDEM, *L'Istria nei suoi due millenni di Storia*, Trieste-Rovigno, 1997 (Collana degli Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno / = Collana ACRSR/, n. 14); e *Istria nel tempo*, a cura di Egidio Ivetic, Rovigno-Trieste, 2006 (Collana ACRSR, n. 26).

² Archivio di Stato di Pisino/Državni Arhiv u Pazinu (HR – DAPA).

³ Le più frequenti fonti di contagio erano i cani, raramente i gatti e nell'ambiente rurale le volpi ed i pipistrelli, mentre nell'ambiente cittadino sono i cani o i gatti che in qualche modo sono venuti in contatto con il virus della rabbia. La via di trasmissione principale è attraverso la saliva in seguito a morsi di specie infette ed è inesorabilmente mortale in tutti i mammiferi.

⁴ Elisabetta LASAGNA - Adriano MANTOVANI - Romano MARABELLI, "Cenni storici sulla rabbia canina nel mediterraneo", *Atti del III Convegno Nazionale di Storia della Medicina Veterinaria*, Lastra a Signa (Fi), 23-24 settembre 2000.

consigliato di farsi mordere da vipere⁵ sulla base del principio omoterapeutico di similitudine “*similia similibus curantur*”. Nei suoi *Commentari*⁶ il vescovo Tommasini di Cittanova consigliava alle persone morse da un cane rabbioso di recitare “tre pater, tre ave Maria ed un credo” segnandosi la fronte con la chiave di San Bellino⁷, e per i cani di scrivere parole magiche sulla scorza di un pane o un detto del profeta Davide facendoglielo ingoiare per allontanare il male. Il medico di Capodistria Ignazio Lotti⁸ nel 1773 introduceva l'uso dell'estratto dei fiori dell'astro montano, pianta poi determinata dal botanico Roberto de Visiani⁹ come l'*Inula squarrosa*, proveniente dalla Dalmazia e la simile asteroide salicina (*Buphthalmum salicifolium*)¹⁰ spesso usata in sua vece. Nel 1840 l'Accademia medico-chirurgica “Giuseppina” di Vienna si espresse favorevolmente sull'uso della radice della genziana minore (*Gentiana cruciata*) proposta dal croato Lalić, maestro di scuola, per guarire uomini e animali dall'idrofobia e dai morsi di serpenti¹¹. Ma le conoscenze scientifiche della medicina moderna erano ancora agli albori e le indicazioni terapeutiche irreali come gli ultimi ritrovati di erboristeria. Gli unici metodi efficaci che rimanevano per combattere la rabbia erano le cure profilattiche basate sullo stretto controllo dei cani randagi¹². Il microrganismo della rabbia rimase ignoto ancora per molto tempo, finché nel 1885 Louis Pasteur (1822-1895) compì

⁵ B. MARANTA, *Della Theriaca e del Mitridato*. Marc'Antonio Olmo, Venezia, 1572.

⁶ Giacomo Filippo TOMMASINI, *Commentari storico geografici della Provincia dell'Istria*, edizione anastatica, Circolo di cultura Istro-Veneta “Istria”, Trieste, 2005.

⁷ Tra i miracoli di San Bellino si racconta che riuscisse a curare la rabbia ed in più la chiave arroventata della chiesa che porta il suo nome (San Bellino, provincia di Rovigo) preservasse gli animali da questa letale infezione.

⁸ *Saggio e memoria de la cura preservativa da l'idrofobia eseguita felicemente in dieci persone offese da cane rabbioso l'anno 1773 allora presentata ed ora dedicata agli Illustrissimi signori Sopraprovveditori e Provveditori alla Sanità*. Palese, Venezia, 1773.

⁹ Roberto de Visiani, in croato Robert Visiani, (Sebenico 1800 – Padova 1878), botanico, naturalista e letterato. Tra le sue pubblicazioni famosa è la *Flora Dalmatica*.

¹⁰ Virgilio GIORMANI, “La cura delle morsicature dei cani prima di Pasteur (con qualche accenno alle vipere)”, *Atti V Convegno nazionale di Storia della medicina veterinaria*, Grosseto, 2007, p. 175-182.

¹¹ “Belehrung über die Anwendung des von dem Lehrer Lalić bekannt gegebenen Mittels zur Heilung der Hundswuth bei Menschen und Tieren”, *Medicinische Jahrbücher des keiserl.-königl. Österreichischen Staates*, 1840, vol. 23, 161-16: “Istruzioni sull'uso per guarire dalla rabbia con un rimedio fatto conoscere dal maestro di scuola Lalić, per guarire uomini e animali”.

¹² Dettagliate istruzioni sono espone nel decreto del Ministero all'Interno del 26 maggio 1854, sul modo di impedire lo sviluppo della rabbia in animali e uomini, pubblicate sul *Foglio Ufficiale dell'Osservatore Triestino*, lunedì 24 luglio 1854, nro. 169.



Litorale austriaco (Österreichisches Küstenland, Rand McNally World Atlas 1897, Wikipedia)

un fondamentale passo avanti con l'inoculazione di un vaccino formato da "virus attenuato" nell'uomo morso da un cane rabbioso.

Negli Archivi di stato di Pisino e Trieste sono conservati una serie di documenti manoscritti in italiano, croato e tedesco relativi ai provvedimenti adottati, normative, istruzioni per combattere il male, editti, denunce, provvedimenti di polizia e rapporti medici che decidevano sulle sorti di

uomini e animali. Anche se la conoscenza pratica della rabbia era spesso vaga, dato che nessuna diagnosi clinica poteva essere sicura e molte erano le malattie con analoga sintomatologia, bastava sentire che l'animale avesse paura dell'acqua o difficoltà di deglutizione, sintomi peraltro tipici anche per altre malattie (come ad esempio tumori, processi degenerativi del cervello, cimurro, avvelenamenti), per formulare immancabilmente la diagnosi "sospetto di rabbia".

Cani randagi e cure da morsicature

Scorrendo i documenti manoscritti dell'Archivio di stato di Pisino, si scopre che nel 1842 a Fianona si verificò un incidente che mise in allarme le autorità: un mulo "sospetto di rabbia", fu morso da un cane randagio. Si trattò di una vicenda esemplare che ci permette di cogliere il funzionamento dell'amministrazione austriaca del tempo nei confronti del pericolo rappresentato allora dalla rabbia canina. Nei documenti leggiamo che il Commissariato Distrettuale di Albona s'incaricò di informare il medico Comunale e, dopo essere stato ragguagliato da questi sulla situazione e sulle disposizioni prese, confermò il resoconto del medico alla Podesteria di Fianona. Parallelamente la Podestaria di Bersetz fu informata del pericolo incombente della rabbia, essendosi questa già manifestata nella località di Moschienitze. Il caso si concluse con la morte del mulo. Di seguito forniamo la trascrizione dei documenti inerenti il caso:

N° 71 – 27 Nov.ª 1842

Dall'I. R. Com^{to} Dist.ª 27.9^{bre} – 1842

Ricerca le misure da prendersi per riguardo a un mulo morso da un cane apparentemente affetto da rabbia

Sulla parte destra:

Pres. li 22 novemb. 842.

N. 1858

Si comunica la presente uffizia al Sig.^r D.^r Luigi Barsan medico Comunale coll'invito di esternarsi sulla misura da prendere circa l'animale nella medesima contemplato, accertendoselo che l'animale stesso si trova segregato e costudito solo in una stalletta nel Castello di Fianona.

Pel caso che'esso Sig.^r Dottor trovasse opportuno di ispezionare, ed esaminare

quell'animale, ciò potrà fare, s'intende verso l'indenizzo del viaggio dal Sovrano Erario.

Colla riproduzione del presente si attenderà il relato Suo riscontro. –

Dall'I. R. Commiss. Dist.º di Albona li 27. 9bre 1842

Firma autografa

La risposta del medico arrivò il giorno seguente con l'indicazione delle misure precauzionali e la terapia delle parti lese, che sono a dir poco inquietanti.

All'Inclito I. R. Commissariato Distrettuale in Albona.

Vedi Nr 1858.

Rapporto

Del Dr. Luigi Barsan, medico comunale, sulle misure da prendersi e le precauzioni da osservarsi in riguardo ad un mulo morso da un cane apparentemente rabbioso.

Nr 72

Inclito I.R. Commissariato Distrett.º in Albona!

Invitato da codesto I.R. Commissariato con nota del giorno 27. corr. Nr 1858 a indicare le misure da prendersi e le precauzioni da osservarsi in riguardo al mulo di Bernardo Bucich che, pochi giorni or sono, è stato addentato da un cane apparentemente rabbioso, io sottoscritto consiglio prima di ogni altra cosa, di tener segregato e ben custodito l'animale morso. – Siccome non è deciso se il cane che addentò il suddetto mulo era realmente rabbioso o no, non sarebbe, nell'incertezza, fuori di proposito di far curare la ferita cagionata dal morso con acido muriatico, ed in mancanza di questo con aceto e sale comune Contemporaneamente, fregando, si farà entrare nella ferita dell'unguento di cantaridi e di continuarsi in questa medicatura fino a tanto che la ferita sarà venuta a forte suppurazione.

Nel caso poi che si manifestasse e ciò potrebbe essere tanto in breve quanto dopo 3 o 4 settimane, qualche sintomo di malattia, come scuotimento di capo, inappetenza, sete, delirio, furore, tema della luce, e benché non fosse ancora entrata l'avversione all'acqua, tuttavia il mulo in discorso dovrà esser tosto ucciso con una mazza, o meglio ancora con un'arma da fuoco. L'animale ucciso dovrà esser quindi trasportato in remota parte e quivi profondamente sotterrato con tutta la pelle. Dippiò, prima di collocarvi altri animali, si passerà all'espurgo della stalla che dovrà essere nettata da tutte le cose che potrebbero essere state imbrattate dalle escrezioni e secrezioni dell'animale.

Se dopo cinque o sei settimane dalla riportata morsicatura non si manifestasse nell'animale morso alcun sintomo morboso, gli si potrà levar il rigoroso sequestro non abbandonandolo però mai di mira.

Albona li 28 Novembre 1842. D.º Luigi Barsan med.º com.º

Con il seguente comunicato il Commissariato di Albona insistette presso la Podestaria di Fianona affinché si attenesse strettamente alle disposizioni del medico comunale:

Nr 1902

Alla Podestaria di Fianona

Onde evitare qualunque sinistro accidente che insorger potesse in causa di quel mulo di ragione di Bernardo Bucich, che fin del 21 corre mese si trova sequestrato in un apposita staletta di codesto Castello per motivo d'esser stato morsicato a Ika nel distretto di Volosca da un cane, che potrebbe essere idrofobo si prescrivono alla Podestaria per la più stretta e rigorosa nonché esatta osservanza delle susseguenti discipline di far lavare - - - non abbandonando però mai di mira.

Allo scoprimento di qualsiasi dei prec. narati sintomi nel ripetuto animale lo rapporterà istantaneamente a quest'uffizio.

Sorveglierà inoltre la Podestaria, e farà sorvegliare con tutto il rigore mediante i sottoposti organi sui cani esistenti nel suo pomerio, e farà uccidere i superflui, e custodire quelli che sono di qualche utile necessità; dapoichè hannvi delle notizie che a Moschenitze la rabbia abbia invase perfino alcune persone umane.

Albona li 30.9bre 1842.

E sempre sullo stesso foglio fu riportata la notificazione per la podestaria di Bersetz:

Cop furnis Nr 1902.

1/12 (1)842

Alla Podestaria di Bersetz.

Si ha notizia che a Moschenitze sia manifestata la rabbia canina, e che abbia invaso perfino qualche persona umana –

S'incarica quindi la Podestaria di sorvegliare, e far rigorosamente rivigilare su tutte le bestie di qualsiasi specie provenienti da Moschenitze, e di far uccidere nel suo pomerio tutti li cani superflui e sorvegliare quelli che si presentano di qualche utile necessità, e ciò tutto remesso qualsiasi milantato impedimento di chi che sia –

Albona 30 9bre (1)842

Firma autografa

Iniziali autografe 1/12. – 842.

Alla fine apprendiamo dalla Podestaria di Fianona che il mulo “sospetto di rabbia” crepò. Ma le cause del decesso erano la rabbia o il barbaro trattamento della ferita?

Ad Nr 426

Inclito I. R. Commissariato!

Il Mullo di ragione di Bernardo Bucich, che fu morso da un cane in Ika, di cui stato esposto Dato 30 pp: 9bre Nr 1902, crepò jer sera, e dietro relazione dello stesso proprietario, dopo alcune ore di sola inapetenza; quindi fu oggi fatto sotterare nella profondità di 8 piedi, coperto con un strato di calce, oltre alla terra, in pocca distanza della sua abitazione. –

Essendo però crepato il Mullo senza dubbio in conseguenza della riportata morsicatura, e vociferandosi che oltre all'indicata inapetenza gli prendettero dei sintomi

di rabbia canina, perciò viene il de.¹⁰ Bucich scortato dal presente rapporto alla dipendenza dell'Incl.^o Commissariato, affinché sia preso in esame sulle premesse circostanze, per poter prendere delle misure di ulterior precauzione, se si renderebbero necessarie –

Dalla Podestaria di Fianona li 14 Dicembre 1842

G. Tonetti

Podestà (firma autografa)

Le indicazioni profilattiche da osservare arrivarono a giro di posta:

2040

Alla Podestaria di Fianona

Preso per notizia il suo rapporto di ieri N.° 426 concernente la carogna del mulo crepato di Bucich morso da un cane sospettamene arrabioso nella località Ika s'ordina alla medesima di disporre l'opportuno che venga sorvegliata l'animalia di qualunque qualità e principalmente in quella parte della Comune in dove crepò la detta bestia.

Sono da sorvegliarsi anche le persone, e farà immediato rapporto in caso di qualunque sintomo allarmante a questo.

Albona 15/12 (18)42

Iniziali autografe

Ed in calce:

Cop 15/12 (1)842

S'ordinerà al Bucich di non lasciare verun animale nella stalla, in cui si attrovava il mulo in discorso, di ventilare quella stalla per più tempo, di distruggere quel mangiatojo, e tutti gli altri oggetti dal mulo eventualmente toccati nella predetta stalla. D'insomma di osservare tutte le precauzioni in tali casi necessari

A conclusione della vicenda segue il rapporto riassuntivo sul disgraziato caso del “mulo morsicato da un cane in sospetto di rabbia”:

fog 16. febr 1843

2458/211 / 3

All'Inclito I. R. Capitanato Circolare in Pisino.

L'I. R. Commissariato dist^{le} di Albona

al N.° 1416

rapporta circa l'animale, Mulo, perito a Bernardo Bucich nel circondario di Fianona come sospetto di rabbia canina.

Con allegati ./. ://: e 1/3.

N.° 230

Inclito I. R. Capitanato Circolare!

In ossequio del venerato suo Decreto pp.° 4 cort.° febbraio N.° 1416 si si onora di rapportare sommessamente quanto segue:

Appena arrivata l'Offiziosa dell'I. R. Commissariato dist.^{le} di Volosca 20 Novembre 1842. Nr 3203 assieme coll'animale, Mulo, stato morso da un cane, che poteva essere affetto dalla rabbia/idrofobo/ fu l'animale stesso custodito segregato in una stalletta, e venne poscia invitato questo medico Cumunale Sig.^r D.^r Barsan a sugerire le misure relative di precauzione come lo si evince in ./.

Il Signor D.^r rassegnò le misure da prendersi, le quali furono tosto comunicate per l'esecuzione alla Podestaria di Fianona; e fu in pari tempo incaricata anche quella di Bersetz di sorvegliare sopra gli animali d'ogni specie provenienti dai confini di Volosca, nonché fare uccidere li Cani nel pomeriggio Podestarile ut in ://:

L'animale stesso crepò , li 13 dicembre p. d. venne sotterrato profondamente, e coperto da calce viva nonché disposto l'opportuno per ventillare, ed espurgare quella stalletta, ed in fine per la continuata sorveglianza degli animali in generale, ed in specialità di quelli della Comune, ove per il mulo, come il tutto ravisasi in ./3.

Si ha poi la soddisfazione di poter assicurare che nessun altro sinistro accidente vi accadde né fra gli uomini, né fra gli Animali, che avesse qualsiasi s'intorno d'idrofobia. –

Dall'i. r. Commissariato dist.^{le}

Albona li 14 Febbraio 1843.

Firma autografa

Nell'Archivio di Stato di Trieste¹³ tra i documenti manoscritti riguardanti la rabbia canina ci siamo imbattuti in una vicenda ambigua e altamente emotiva accaduta a Rovigno nel 1852, dove undici persone furono morse da un cane “sospetto di rabbia”. Una circolare del Capitanato distrettuale di Rovigno, con annesso il terzo rapporto medico (i primi due non sono stati rintracciati) e tabella relativa alla cura delle morsicature come avveniva prima di Pasteur, mette al corrente la Reggenza Circolare di Pisino sullo stato di salute delle persone offese:

Nr 792

Inclita Imp. Reg: Reggenza Circolare!

./ Mi pregio d'inoltrare sub./ il terzo rapporto del medico distrettuale sullo stato locale e generale degli 11. Individui stati morsi il 23. pp: da cane affetto probabilmente da idrofobia.

Se il medico distrettuale col presentare fino ad ora i suoi rapporti ogni 15. giorni, non corrisposa con tutta rassegnaione agli ordini del riverito Dispaccio di codesta I. R. Reggenza 29. pp: Nr 428 col quale gli s'impona di rassegnare i rapporti alla fine di ogni settimana, questo successe perché il favorevole andamento della cura degli 11. Individui stati morsi era da lui considerato qual motivo sufficiente di non acrescere il numero delle sue relazioni.

¹³ Archivio di stato di Trieste, *Luogotenenza - Atti Generali*, b. 130.

Siccome per altro essa Incl: I R: reggenza insiste di bel nuovo sull'osservanza di quest'ordine coll'ossequiato Suo Decreto 15.corr. Nr 715, esso medico distr. non mancherà di prestarvi una cieca obbedienza.

Rovigno il 25. Febbraio 1852.

L'I.R. Capitanato distrettuale

Firma autografa

25. feb. 1852

N 792

All'Inclito I. R. Capitanato Distrettuale in Rovigno

Rapporto III^{zo} dal ./ Med. Distrettuale D: Brunetti

Sullo stato locale e generale degli individui stati nuovii li 23 p.p. da cane affetto probabilmente da idrofobia con tabella ./.

Inclito Capitanato Distrettuale.

Sono in quest'oggi ormai trascorse quattro settimane, da che successe il miserando caso, che 11 individui di questa città vennero morsi da cane affetto probabilmente da idrofobia.

Sebbene le circostanze, che precedettero ed accompagnarono il triste avvenimento, indicate nel mio primo rapporto fossero tali da dovere, a mio credere, ragionevolmente sospettare, essere il cane affetto da idrofobia; e sebbene i sintomi presentati dall'altro cane morto sotto la mia osservazione ed esposta nella mia seconda relazione conducessero alla medesima conclusione; pure mi gode l'animo di poter presentare questo mio terzo rapporto rassicurando codesto Capitanato, che presso tutti gli undici stati nuovi non appare sino ad ora alcun sintomo sospetto, come si può rilevare dalla qui annessa III^{za} tabella ./.

Quanto ai rimedii interni indicati nella tabella, viene in essa dimostrato la qualità e quantità loro e devo far presente, che da parecchi giorni ogni cura interna è ormai sospesa.

Siccome sino ad ora la cura procede favorevolmente e la condizione di tutti i pazienti è soddisfacentissima, credo inutile d'ora innanzi di presentare i miei rapporti muniti di tabella, essendo peraltro sempre pronto di unirvela ad ogni qualsiasi nuova e minacciosa insorgenza.

Rovigno li 24 Feb: 1852

Dr. Brunetti Lodovico

i.r. Med. Distrett.

Ecco la tabella riassuntiva compilata dal dott. Brunetti:

Capitanato Distrett. di Rovigno

Tabella III^{za}

Dello stato locale e generale degli individui stati morsi la mattina del 23 p.p. da cane affetto probabilmente da idrofobia. Venne compilata un mese dopo successe le lesioni.

Nr Progressivo	Nome e Cognome	Ora dell' avvenuta lesione	N.° delle lesioni	Quante ore dopo avvenuta la lesione fu applicato il ferro rovente	Rimedii	Stato presente		Osservazioni
						Locale	generale	
1	Eufemia vedova Schloppich	6 a. m.	6	3	Inter: 24 gr. di polv: di cantaridi prese epicriticamente ¹⁴ Local: ung: di cantaridi	Tutte le ulcere sono cicatrizzate, eccettuata la maggiore al polpaccio che per essere sierosa abbisogna di un tempo maggiore a cicatrizzarsi.	Nulla di rimarchevole.	
2	Francesca Barzelogna.	6 ^{1/4} d.	12	2	Inter: 24 gr. di polv: di cantar: prese epicritic.; Local: era stato ordin: l'ung: di cantar: ma non venne applicato	La maggiore delle ulcere è lenta a cicatrizzarsi per la gran perdita di sostanza. Del resto tutte le altre sono pressoché intieramente cicatrizzate.	Nulla di rimarchevole.	
3	Maria Pettich.	6 ^{3/2} d	6	2	Inter: 18 gr. di cantar: prese epicriticamente,	Un'ulcera cicatrizzata le altre in condizione soddisfacente.	Nulla di rimarchevole.	
4	Don. Primo Schemua.	6 ^{3/4} d	2	1 ^{1/4} 3 ^{1/4}	Inter: 8 gr: di cantaridi prese epicrat:	Le ulcere sono gangrenose con margini lardacei. Tardo sarà il processo di cicatrizz: poiché il paziente vuole curarsi a suo capriccio.	Nulla di rimarchevole.	
5	Giovanna Abbà	6 ^{3/4} d	9	1 ^{1/4} 7 ^{1/4}	Inter: 12 gr. di cantaridi prese epicriticam.;	Tutte le ulcere sono coperte di esuberantissime granulazioni	Nulla di rimarchevole.	
6	Mattea Privalegio.	6 ^{1/2} d	2	3 ^{1/4}	Si rifiutò di prendere rimedio alcuno	La cicatrizzazione è quasi compiuta.	Nulla di rimarchevole.	

¹⁴ In farmaceutica, la dose epicratica è una piccola quantità di farmaco somministrata a intervalli regolari.

7	Domenica Benussi	6 ^{1/2} d	15	1 ^{3/4}	Inter: 12 gr. di cantaridi epicriticamente.	Le ulcere sono coperte da escare marciose. Alcune sono ormai cicatrizzate.	Nulla di rimarchevole.	
8	Stefano Glussich	6 ^{1/2} d	4	2 ^{1/4}	Inter: 48 gr. di cantaridi prese epicriticamente.	Le ulcere si trovano in uno stato di esuberante granulazione.	Nulla di rimarchevole.	
9	Nicolò Lattin	6 d	4	1 ^{1/2}	Inter: 24 gr. di cantaridi prese epicrat:	Le ulcere sono coperte di rigogliose granulazioni.	Nulla di rimarchevole.	
10	Nicolò Basilisco	6 ^{3/4} d	2	3/4	Inter: 24gr. di cantar: epicriticam:	Le ulcere sono perfettamente cicatrizzate	Sanissimo	
11	Antonio Vidotto	6 ^{3/4} d	2	3 ^{1/4}	Inter: 24gr. di cantar: epicriticam:	idem.	idem	

Rovigno. 23 Feb: 1852 Dr. Lodovico Brunetti. i.v. med: distretto:

Ricevuto il rapporto medico, l'“Inclita I. R. Reggenza Circolare in Pisino” richiese un secondo parere, che arrivò nel giro di una settimana, nel quale l'operato del Dr. Brunetti venne trattato con una certa ironia (“non posso che fargli le mie congratulazioni”). L'impiego del ferro rovente sulle carni ferite, eseguito allora senza anestesia locale, dovette essere stato una tortura indescrivibile, per non dire dello sfregamento sulla ferita dell'unguento di cantaridi, comunemente detto polvere di mosche spagnole, fortemente irritante! Ma leggiamo il secondo parere medico nella versione tradotta dal tedesco:

Löbliche k. k. Kreisregierung / Onorevole Imperial Regio Governatorato Circondariale

Nell'ambito della mia delega a Rovigno per decisione di codesto onorevole Imperial Regio Governatorato, comportante un'indagine sul caso di un cane sospetto di affezione rabbica dopo che lo stesso aveva morso 11 persone, mi sono proposto di controllare principalmente la validità della diagnosi.

Poiché un medico può farsi e dare un'idea della natura di un'affezione solamente dopo attento esame di tutti i sintomi ad essa associati mi sono premurato di attenermi a questa regola nei confronti delle otto persone che ho potuto interrogare, le quali però non potettero comprensibilmente far altro che limitarsi a descrivere il comportamento del cane sospetto durante gli episodi dei morsi. Un'autopsia non era più possibile, essendo il cane stato fatto oggetto di esecuzione sommaria già dieci giorni prima.

Come ho già menzionato nella mia prima relazione, non ho potuto, né dal rapporto del dottor Brunetti, né tanto meno dalle deposizioni dei feriti giungere alla conclusione che nel caso in oggetto si trattasse di idrofobia. Considero questo mio parere sempre valido, tanto più che dubito fortemente che il cane, menzionato pure nella seconda relazione del

Medico Distrettuale sia morto per idrofobia, data la mancanza nel suo caso dei sintomi caratteristici di questa affezione.

L'incarico della rimozione delle carogne in Rovigno, sig. Juras, che ho incontrato in Carnizza in occasione di un mio recente incarico, mi assicurò parimenti che il cane in questione presentava sintomi del tutto diversi da quelli da lui osservati durante la sua attività a Lubiana e come descritti dal Veterinario Governativo in Slovenia per cani idrofobi con conseguente letalità.

Il dottor Brunetti, tra parentesi, mi ha ammesso di non aver mai visto un animale affetto da rabbia, sembra pertanto non voler rinunciare alla sua convinzione che si tratti, nel caso in discussione, di idrofobia. È forse questa divergenza d'opinioni ad essere la causa della differenza riportata nel Loro onorevole Decreto del 29 mese scorso, alla riga 987, tra la terza relazione del dottor Brunetti e la mia prima.

Il dottor Brunetti è fermamente convinto che sia stata la sua terapia nelle prime quattro settimane dopo il ferimento a salvaguardare le persone curate dal manifestarsi dell'idrofobia; non posso che fargli le mie congratulazioni, avendo lui ottenuto un effetto terapeutico di cui finora la Medicina non ha potuto fregiarsi. Il dottor Brunetti però dimentica di aver lamentato in un suo precedente rapporto che alcuni dei feriti fossero ricorsi a misteriosi rimedi fatti arrivare da Gimino e che una delle vittime avesse rifiutato ogni cura. Ebbene, come si spiega che anche in queste persone, guarda caso, non ci furono manifestazioni dell'affezione idrofobica? Dobbiamo credere che d'altra parte nei soggetti trattati sia l'immediata cauterizzazione delle ferite ad impedire le manifestazioni? Solo che allora bisognerebbe credere che il veleno rabbico, se trasmesso con il morso del cane verso le 5 – 7 ore del mattino, si attardasse inattivo per 2 – 6 ore nella ferita aspettando tranquillamente l'impiego del ferro rovente delle ore 9 – 12? Com'è che l'agente patogeno in questo lasso di tempo di 2 – 4 ore non abbia, almeno in qualcuna delle persone interessate, abbandonato la ferita per invadere l'organismo sottraendosi così ad ogni effetto del trattamento locale?

Questi dubbi mi sono sorti all'esame della relazione che qui restituisco, il contenuto della quale mi pare rafforzi più che indebolire la mia convinzione dell'assenza di idrofobia, ma una convinzione questa che, nel caso non si manifestassero segni di idrofobia nelle vittime dei morsi, non potrebbe essere confutata da alcun esperto della materia.

*Mitterburg/Pisino, li 2 marzo 1852
(Firma autografa illeggibile)*

Sempre da documenti manoscritti dell'Archivio di Trieste, nello stesso anno incontriamo il caso di un cane sospetto di rabbia che morse persone e animali nell'Albonese e che si spostò fino a Barbana. Da queste trascrizioni si può seguire lo scambio di informazioni tra Albona e Pisino e la dura sentenza del Capitanato Distrettuale di Pisino di tenere al guinzaglio ed in isolamento tutti i cani, di sopprimere i randagi e di uccidere tutti quelli di Cugn e Vettua dove il cane sospetto era stato visto, come pure di rintracciare gli individui lesi.

Nr 188

Inclito I. R. Capitanato!

La sera dei due corrente, la Podestaria di Vettua fece rapporto a questa Espositura politica che un cane affetto da idrofobia era girovago in questo Distretto, e che nel passaggio che fece la mattina di quel giorno per la Villa Barbich di Cugn, ebbe a mordere una ragazza di nome Giovanna figlia di Matteo Griparich, lacerandole però il vestito senza lesione del suo corpo, e poscia anche che ebbe a mordere in un giovenco di ragione di Simon fu Domenico Griparich, esponendo che per quanto avea potuto rilevare quel cane avea provenienza dal limitrofo Comune di Barbana; il cane era di razza mastino, monco d'entrambe le orecchie, grande, e biancastro.

Vedendo che la cosa si presentava della massima urgenza, e collo scopo di prevenire ulteriori disgrazie mi sono fatto dovere di rilasciare decreti a tutte le Comuni, ordinando delle perlustrazioni. Ieri sera in fatti, ebbi positiva vocale relazione che il cane venne ucciso dalle nostre guardie nella Valle dell'Arsa. – Seppi però che il cane stesso ebbe a mordere diversi altri animali, un cavallo di un contadino di Barbana, ed un uomo del Comune di Marzana che trovavasi nel molino di Novi.

Le altre particolarità risultano dal Rapporto di questo Medico Comunale Dottor Dell'Osto, che mi faccio sollecito di rassegnare a codesto I. R. Capitanato per le opportune ulteriori disposizioni.

Albona li 4 Maggio 1852

G Battiala (firma autografa)

Segue un esaustivo rapporto del medico comunale:

7. Mai 1852

2250

All'Inclita I. R. Reggenza Circolare pell'Istria in Pisino

L'I. R. Capitanato distrettuale in Loco

Rassegna il rapporto dell'i. r. Espositura politica di Albona sopra alcuni casi sospetti d'idrofobia rinvenuti in quel territorio e le disposizioni emanate a tale riguardo.

Nr 24

Inclita I. R. Espositura Politica D^{le}!

Conforme all'ossequiato decreto di quest'Inclita I. R. Espos.^a Politica D.^{la} d.d. Pisino N.º 188, io sottoscritto mi sono recato tosto nel Comune locale di Vettua nella villa Barbich, all'oggetto di visitare la giovane di nome Giovanna figlia di Matteo Griparich, ed un giovenco d'anni 2 di proprietà di Simon Griparich fu Domenico, ambedue morsi da un cane pastore ritenuto affetto da idrofobia.

Giunto colà praticai le relative indagini, dalle quali risultò quanto sono per narrare: La giovane Giovanna Griparich di Matteo jeri mattina si trovava alla custodia degli animali bovini poco lungi della villa Barbich stando vicina ad una strada careggiabile, quando vede correrle incontro un grosso Cane pastore con bocca spalancata e lingua pendente, colla coda dimessa e pelo irto, e senza abbajare gettarsi addosso alla giovane afferandola per l'abito e dimenandola. Buono per essa che questo era grosso per cui ne rimase illeso il corpo. Disperatamente gridando e percuotendolo con un bastone che teneva nelle mani la abbandonò correndo la via, e poco lungi incontrassi nel giovenco di Simon Griparich mordendolo alla gamba dritta. A tale atto la giovane si mise

nuovamente a gridare, ed il giovenco impaurito saltava siepi e così si liberò dal Cane, il quale percorrendo un viottolo lo perdette di vista. Da di là si portò in Cugn nella contrada denominata Chersul mordendo fieramente due cani ed un capretto, e seguitando la via giunse alla costiera dell'Arsa, ove incontratosi in una armenta, ugualmente la morse nella gamba, ed un'altra preso soltanto per il crine della coda liberandosi dal cane col saltare siepi, indi discese nelle valli dell'Arsa, ove dicesi che sia entrato in un mulino ed abbia fieramente morso il mugnaio del mulino, ed indi sortito incontratosi con altri cani ed animali domestici come Bovi e Cavalli, s'avesse avventato contro questi rabbiosamente mordendoli, e questi appartengono al distretto di Dignano.

Che sia il medesimo cane quello che morse tanto gli uomini come gli animali non v'ha dubbio dall'aver riscontrato in esso tutti chi lo videro i medesimi segni, usi, Cane da pastore grande, con orecchie tagliate ed una fascia biancastra all'intorno del collo.

Ora fatto riflesso all'aspetto del cane pastore, il suo atteggiamento, alla via percorsa in poche ore, al mordere indistintamente tanto gli uomini che gli si presentavano come gli altri animali domestici coi quali questa specie di cani socialmente vive con una certa domestichezza, per cui in istato naturale raro è il caso che li daneggiasse, alla natura del cane anche fiero qualcosa si smosse di via a qualche lontananza dal proprio canile, pieno di paura colla coda fra le gambe percorre la via e se sente qualcuno oppure lo vede, raddoppia la corsa e procura di schivarlo senza badarlo, non mi rimane dubbio che il cane in discorso non sia stato affetto di idrofobia.

Convintomi di ciò trassi in pratica le seguenti discipline sanitarie:

La giovane Giovanna Gripparich di Matteo non potei visitare, poiché si era recata in un villaggio sito alle falde del M. Maggiore ove è fama tra il volgo esservi un contadino il quale possiede il rimedio contro l'idrofobia. Però fui assicurato che il corpo non rimase leso dalla morsicatura, ed il panno grosso di lana che indossava fu lisciviato e posto all'aria ad asciugare, però tostochè sarà di ritorno si recherà da me ond'essere visitata, ed i risultati mi riservo di partecipare a quest'Inclita I. R. Espos.^a Politica D.^{le}.

Portatomi indi nel tugurio ove era rinchiuso il giovenco, dopo l'accaduto ed esaminata la gamba destra sulla quale riportò il morso, stranamente nulla rimarcavasi; ma sollevato il pelo si scoperse una soluzione di continuo lunga 1/2 pollice e larga 1 1/2 linea, in direzione trasversale, con cicatrici recenti ed il pelo stesso lordo ancora di fango essiccato di colore oscuro; non si potette esplorare le altre parti vicine per il dimenarsi continuo dell'animale bovino. Dietro tale lesione che ritenni per una morsicatura lo feci condurre in un tugurio appartato e ben sicuro sotto sorveglianza, inibendo d'ora in poi di avvicinarsi al detto animale, pogendogli l'occorrente vito e bevanda nelle norme insegnate, e di lavare la parte ferita con aceto misto a sale comune. La sorveglianza nell'adempimento di tali prescrizioni sanitarie venne commessa al Consigliere Com.^{le} di Vettua che abita in detta villa.

Da di qua mi sono recato nella villa Chersul, ove fui assicurato che li due cani morsicati furono tosto uccisi dopo l'accaduto con armi da fuoco e gettati in una foiba, ed il capretto trovandosi al pascolo nella costiera dell'Arsa non potei visitare, ordinai però venissi ucciso, incaricandosi di ciò il Deputato Comunale Antonio Milletich. L'altra armenta di Cugn morsa nella gamba dritta, venne egualmente posta in luogo appartato sotto stretta sorveglianza dal medesimo deputato Antonio Milletich; lo stesso dicasi della giumenta presa dal cane soltanto per il crine della coda.

Siccome poi non si sa principalmente il numero dei cani che potevano restare morsicati dal detto cane idrofobo, così io sono d'avviso che per scopo sanitario si dovesse

ordinare un'uccisione generale dei cani di quella contrada similmente per le quali ed in vicinanza delle quali passava.

Unisco in pari tempo al presente rapporto il particolare di viaggio per l'abbuono delle spese.

Albona li 3 Maggio 1852

Firma autografa del Medico Comunale

I provvedimenti presi dalla Reggenza Circolare in Pisino dimostrano lo zelo e la perseveranza di come operava l'amministrazione statale e, nel caso specifico, come questa cercasse di combattere il contagio. Si prospettarono multe e controlli tramite lo scorticatore¹⁵.

Nr 1606

Inclita I. R. Reggenza Circolare!

Nell'avanzare il qui unito Rapporto dell'Espositura politica di Albona, con cui denuncia alcuni fatti sospetti d'idrofobia avvenuti nel Comune di Vettua prodotti dal morso di un cane girovago a quanto sembra proveniente da Barbana e sospetto di tale affezione, ed accompagna il rapporto del medico comunale di Albona incaricato della verificaione, lo scrivente ha l'onore di rassegnare i provvedimenti da lui presi in aggiunta a quelli già esposti nei suddetti due rapporti e sono i seguenti.

1./ Venne ingiunto di rilevare ed indicare il nome del padrone dei cani del villaggio Chersul morsi dal cane sospetto d'idrofobia, proveniente da Barbana, e qual sicurezza si abbia della uccisione di cotesti due cani, e del loro sotterramento, e se questo seguì veramente in luogo inaccessibile a chivissia, anche ai volatili, e se il capretto morso sia stato veramente ucciso, e sotterrato in luogo inaccessibile o con sufficiente quantità di calce giusta il prescritto, e da chi.

2./ Venne ordinato a tutti i Capi comunali e particolarmente a quelli appartenenti alla Podesteria di Vettua, di verificare nel loro territorio se si trovi qualche animale morso o sospetto di morsicatura, e di darne in caso affermativo, tosto parte a questo Capitanato.

3./ Venne pure ingiunto a tutti i capi comunali del territorio di Albona sotto grave loro responsabilità, che nelle loro comuni tutti i cani di ogni razza siano tenuti chiusi e legati costantemente, e di fare perciò delle rigorose perlustrazioni di 6 in 6 giorni ammazando qualunque cane che venisse trovato girovago, e denunciando tosto il padrone del cane, che fosse in tale contravvenzione.

4./ Risultando un fondato sospetto dal rapporto del Medico Comunale Dr. Dell'Osto, che nelle Comuni di Vettua e Cugn, per le quali passò il cane idrofobo, possono essere stati morsi degli altri cani, venne ordinato che tutti i cani di queste comuni venghino istantaneamente ammazzati, sotto la multa di f.ri 5 per chi cercherà di sottrarsi a questa disposizione, e coll'avvertenza, che appena sarà disponibile questo Scorticatore verrà colà

¹⁵ Accalappiacani. Nel dialetto veneto-giuliano: "sinter". Dal tedesco *Schinder* = scorticatore; il passaggio semantico si spiega col fatto che l'accalappiacani poteva togliere la pelle all'animale ucciso per farne commercio. Cfr. Giuliano MANZINI – Luciano ROCCHI, *Dizionario storico fraseologico etimologico del dialetto di Capodistria*, Trieste-Rovigno, 1995 (Collana ACRSR, n. 12).

mandato in perlustrazione, e risultando in seguito a questa qualche caso di contravvenzione, verrà proceduto contro il contravventore con tutto il rigore.

5./ Venne inoltre caldamente raccomandata la sorveglianza e sequestro dei due animali bovini morsi dal cane, e chiamati di ciò responsabili il consigliere comunale di Vettua ed il deputato comunale di Chersul. Così pure venne ingiunto ad indicare possibilmente il cavallo morso, e il nome del suo padrone.

Contemporaneamente si resero consapevoli dell'accaduto i Capitanati di Rovigno, Volosca e Montona.

Con ciò crede lo scrivente d'aver soddisfatto all'esigenza del caso, riservandosi di addottare la più scrupolosa sorveglianza perché le disposizioni emanate ottengano il pieno loro effetto, e di rassegnare in pari tempo a Cotest'Inclita Autorità, ogni ulteriore emergente segno di qualche riflesso.

I R Capitanato Distrettuale

Pisino li 6 Maggio 1852.

Firma autografa

Ma il dramma provocato dal presunto cane idrofobo si concluse con l'atroce convinzione che non lo fosse!

Cop. am 27. Mai 1852

2657.

All'Inclita I. R. Reggenza Circolare pell'Istria in Pisino

Rapporto dell' I. R. Capitanato distrettuale in Loco

con cui viene troncato ogni ulteriore sospetto di idrofobia relativo ai casi avvenuti nel Territorio di Albona

Nr 1825

Inclita I. R. Reggenza Circolare!

In pronto riscontro al riverito Suo Decreto del 21 corr. Nr 2488 con cui venne pure dato in copia l'altro Decreto luogotenenziale ad 13 corr. Nr 3595 concernente alcune disposizioni relative ai casi di sospetta idrofobia avvenuti nel territorio di Albona e denunziati da questo capitanato ed suo rapporto 6 corrente Nr 1606.————

Si ha l'onore di accludere il rapporto della Espositura d'Albona, e di quel medico comunale Dell'Osto, nonché la nota dell'I. R. Capitanato distrettuale di Rovigno. Dal contenuto di cotesti documenti apparirà chiaramente deleguato ogni dubbio ed ogni timore di idrofobia tanto negli individui morsi, quanto anche negli animali, e ciò non solo perché questi non presentino sintomi d'alcun sospetto ma perché a quanto sembra il cane sospetto che diede occasione a cotesti timori venne riconosciuto non affetto da idrofobia. In ogni caso poi le disposizioni attivate a tale riguardo garantiscono pienamente la pubblica sicurezza da ogni ulteriore difussione.

Il Capitanato distrettuale

Pisino li 26 Maggio 1852

Firma autografa

L'epilogo ebbe lieto fine:

All'Inclita I. R. Reggenza Circolare pell'Istria in Pisino

*I. R. Capitanato distrettuale in Pisino
rassegna il rapporto sullo stato degli animali morsi del cane sospetto d'Idrofobia nella
comune di Vettua.*

Nr 2614

Inclita I. R. Reggenza Circolare!

*Si rassegna qui unito il rapporto pervenuto dalla Podestaria di Vettua sullo stato
tranquillante degli animali del Comune di Vettua, morsi dal cane sospetto di Idrofobia nel
giorno 2 Maggio a. c. e denunziati col rapporto dello scrivente 6. Maggio Nr 1606.*

*Circa lo stato del contadino di Marzana certo Giovanni Tuze, il Capitanato dist.^e di
Rovigno ne darà le informazioni positive subito chè egli avrà potuto ritirarle da colà e lo
scrivente s'affretterà di rassegnarle a codesta Inclita Autorità tostochè l'avrà ricevute, e da
ritenersi intanto che esse saranno tranquillanti egualmente che quelle degli altri casi.*

*Onde poter invocare una procedura legale contro l'individuo da Lupoglavo, che
predende di possedere il secreto contro l'Idrofobia, lo scrivente denunzierà il caso al
Capitanato distrettuale di Montona, a cui appartiene affinché dia corso alla procedura
legale¹⁶.*

*Con ciò ho l'onore di corrispondere al riverito Suo decreto del 26 Giugno pp. Nr 2972,
e spera lo scrivente d'aver giustificato abbastanza, la tranquillante assicurazione emmersa
a tale riguardo col suo ultimo rapporto del 26. Maggio testè decorso Nr 1825.*

Dall'I. R. Capitanato distrettuale

Pisino li 19 Luglio 1852.

Firma autografa

Tasse sui cani, scorticatori e musoliere

Nel 1852 il Podestà di Trieste, Muzio de Tommasini¹⁷ insistette presso la Luogotenenza di Trieste affinché fosse introdotta una tassa sui cani a tutela della sicurezza pubblica.

Eing. am 9 May 1852 (Ricevuto 9 maggio 1852)

¹⁶ La credenza nei guaritori o stregoni era allora molto diffusa in Istria. Cfr. Paola DELTON, "Credenze e superstizioni a Dignano", *Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno (=ACRSR)*, vol. XXVIII (1998), p. 217-285.

¹⁷ Politico e botanico (Trieste 1794 – 1879). Si occupò attivamente della flora del Litorale austriaco. Cfr. Claudio PERICIN, "Itinerari botanici con Bartolomeo Biasoletto nell'Istria dell'ottocento. Nuove segnalazioni", *ACRSR*, vol. XXXIV (2004), p. 721-736; IDEM, "Dalla storia della flora istriana" in *Fiori e piante dell'Istria*, Trieste-Rovigno, 2001 (Collana ACRSR – Extra Serie, n. 3), p. 21-25.

*All'Eccelsa Imp.^e Reg.^a Luogotenenza in Trieste
Rapporto del Magistrato Civico
Ad Num. 1278/105 III
Circa la tassa sui cani da introdursi in questa città.
3598/366 III*

Nr 4500

3508

1852

Eccelsa I. R. Luogotenenza!

Per corrispondere a quanto veniva ordinato da codest'Eccelsa I. R. Luogotenenza col riverito decreto dat.° 14 febbrajo a. c. Nr 1278, circa l'introduzione di una tassa sui cani in questa città e territorio, ed impedire in tale modo il loro soverchio aumento, con grande pericolo d'idrofobia per gli abitanti, il rapportante si rivolse ai Magistrati di Vienna e Gratz, onde attingere dai medesimi le modalità, con cui si riteneva introdotta in quelle città siffatta imposta.

Dai riscontri avuti, si rilevò che i consigli comunali di ambedue le città, non solo disenssero, ma anche adottarono, si le massime, che le modalità, colle quali doveva porsi in attività l'imposta sui cani, e che i relativi elaborati furono presentati, già nel 1851 per l'approvazione Sovrana, alla preposta I. R. Luogotenenza, dalle quali senza dubbio saranno stati inoltrati all'Autorità superiore, senza avere ottenuto finora riscontro di sorte.

Desumendo da ciò, che l'Autorità Suprema dello Stato, non trovò finora opportuno di sanzionare in massima siffatta imposta, il Magistrato, malgrado il suo convincimento sull'utilità e convenienza di tale misura, non si credette nel caso di fare analoga proposizione al consiglio della città, fino a tanto, che non venissero sanzionati i progetti inoltrati dai Magistrati di Vienna e Gratz alle autorità superiori.

Tanto si ha l'onore di relazionare a codest'Eccelsa I. R. Luogotenenza, in riscontro al riverito decreto dei 2 Maggio a. c. Nr 1278/135 III, coll'osservazione, che da questo Magistrato furono prese tutte le precauzioni, onde prevenire possibilmente lo sviluppo dell'idrofobia sia in città, che nel territorio, e che venne in specialità ordinato al pubblico scorticatore di perlustrare ripetutamente tutte le contrade della città, e suburbio, onde impossessarsi dei cani girovagli, e privi della prescritta musoliera.

Se però l'eccelsa i. r. Luogotenenza crederà nullaostante che si debba prendere in esame e per trattazione l'argomento di cui si tratta, il Magistrato non mancherà di tosto occuparsene, sopra di che si attenderanno le riverite superiori disposizioni.

Trieste li 6 Maggio 1852

Il Podestà

M. Tommasini (firma autografa)

Trascorsero quasi due mesi e il Tommasini, non avendo ancora ricevuto risposta, tornò alla carica chiedendo spiegazioni:

Nr 5808

Eccelsa I. R. Luogotenenza!

Poco dopo aver fatto conoscere a cotest'Eccelsa I. R. Luogotenenza col rapporto 6

del mese di maggio a.c. Nr 4500 il motivo, per il quale il Magistrato non aveva creduto di occuparsi del progetto per l'introduzione di una tassa sui cani, fù fatta in Consiglio della città la mozione che si prendesse in esame l'argomento, e difatti, per deliberazione presa nella tornata dei 3. giugno pp. venne incaricato il Magistrato della redazione di un progetto articolato di regolamento per l'attivazione della menzionata tassa.

Ma allorché sifatto progetto fu portato a discussione nel Consiglio della Città, cioè nella tornata dei 2. corrente, venne questa aggiornata, fino a che non si conoscessero i motivi, per cui una domanda del Comune di Rovigno, per l'introduzione di una simile imposta, non ottenne l'adesione superiore.

Il Magistrato si rivolge quindi a cotest'Eccelsa I. R. Luogotenenza colla preghiera, di volere partecipargli a quale scopo tendesse, ed in quali termini fosse concepita la domanda del menzionato Comune, e per quali motivi non sia stata ammessa, come pure, se una consimile domanda, da parte del Comune di Trieste, potrebbe ottenere il superiore appoggio per la definitiva suprema sanzione.

Del resto il Magistrato ha prese le necessarie misure purchè siano sorvegliati i cani, onde allontanare possibilmente il pericolo dell'idrofobia.

Trieste, 11 Luglio 1852.

Il Podestà

M. Tommasini (firma autografa)

In una missiva del 1863, il comune di Venezia chiese delucidazioni alla Luogotenenza di Trieste sull'opportunità di introdurre nelle province venete uno scorticatore come agente di polizia sanitaria già operante in Pisino:

Nr 3961

È noto che in alcune provincie, ed in particolare nel Circolo di Pisino, sussiste un'istituzione molto utile sotto li rapporti di polizia sanitaria pegli animali, qual è quello dello Scorticatore.

Lo scrivente pensa che forse sarebbe il caso d'introdurla anche in queste provincie, specialmente per attuare discipline relative alle prestazioni di canicidi, onde antivenire possibilmente i casi d'idrofobia –

Prega quindi codesta inclita i. r. Luogotenenza a voler comunicare quel piano e quelle norme generali, che regolano sifatto servizio appunto in Pisino, con tutto quel più, che può giovare a dimostrazione della concorrenza passiva del Circolo, nella fornitura dell'abitazione del fondo coltivato, che si riguardano come il centro della di lui azione, e rispettivamente come il mezzo precipuo, con cui sovvenire ai bisogni della vita –

Venezia 22. Febbraio 1853.

Per S. E. il sig. Luogotenente

Il Consigliere Ministeriale

Firma autografa

All'inclita i. r. Luogotenenza del Litorale

Trieste. -

Nel 1853 il Podestà Tommasini firmò un Editto di norme preservative contro il pericolo della rabbia canina (in Allegati, N.1).

Il commento di Venezia sulla “musoliera” e informazioni sulla tassa per i cani fu il seguente:

N.52

1329

L'uso della Musoliera prescritta pei Cani in generale non à offerto motivo in questo Veneto Dominio di alcuna speciale rappresentanza, e perciò non diede causa ad alcuna disposizione, che in ogni caso avrebbe dovuto promuoversi dall'Eccelsa Superiorità, da cui è emanata la prescrizione. E lo scopo della stessa diretta a prevenire gli effetti di una morsicatura, che per lo meno lascia nelle maggiori incertezze Colui che ebbe a riportare il morso pello temuto sviluppo dell'idrofobia, è di per se di tale importanza da far tacere ogni altro secondario riguardo. D'altronde le Musoliere come qui si usano non impediscono al cane di dissetarsi. A minorarne il numero vorrà certamente l'attivata Tassa pressoché nell'intero Dominio la quale è ragguagliata in tre classi a seconda che il cane è di lusso, da caccia, o da guardia con progressiva graduale diminuzione. L'avviso che anche nel decorso anno come in Venezia, così in tutte le Provincie è stato pubblicato per impedire li funesti effetti dell'idrofobia, e che si unisce, riassume tutte le discipline vigenti, e vede opportuno lo scrivente di comunicarlo a codesta Eccelsa I. R. Luogotenenza a compiuto riscontro della pregiata Nota N 18150/1642 24 corrente mese.

Venezia 11 Gennaio 1858.

Firma autografa

All'Inclita I. R. Luogotenenza

Trieste

Nel 1862 a Trieste entrarono in vigore tasse maggiorate e norme severe per cani pericolosi:

Copia

Notificazione

I tratti di ferocia in vari incontri dimostrati dai cani cosiddetti bull-dogs, e l'indole loro notoriamente ringhiosa per primis ed inesplicabile antipatia, dimostrarono che le musoliere non sempre preservano dal morso o dagli assalti di questi cani, che ad ogni modo lo stesso aspetto ingrato di questi animali incute lo spavento nei fanciulli di tenera età, e spesso finite con serie conseguenze.

A tutela della sicurezza personale, e per togliere l'adito a zuffe sanguinose sulla pubblica via fra gli stessi animali causate dalla natura feroce e proclive al mordere dei suddetti bull-dogs, questo Magistrato, in esecuzione ha deliberato della Municipale Delegazione, e previa concertazione coll'I. R. Direzione di Polizia, trova di disporre che i cani, bull-dogs vengono d'ora innanzi muniti non solo di musoliera, ma condotti eziandio costantemente a guinzaglio dai loro padroni, giachè in caso diverso il pigliacani verrebbe autorizzato a levarli, quand'anche provveduti del primo degli accennati requisiti.

Pel riscatto del bull-dogs dovrà essere prestato il pagamento della tassa di fl. 3¹⁸, soldi 15 non solo ma quello separato di una penale di fl. 5. per la prima volta, da raddoppiarsi in caso di recidiva, ad ogni modo starà in arbitrio dell'Autorità di disporre la restituzione del cane o l'uccisione del medesimo per riguardi sanitarj e di sicurezza, le conseguenze poi derivate per l'omissione di questa cutela verranno trattate a termini dei §. 390 e 391. C. P. La presente notificazione sarà operativa col 15. del p.v.¹⁹ Marzo. Trieste, li....1862



AVVISO.

L'annunzio ufficioso che un cane idrofobo ha addentato parecchi animali domestici in Salvore, e la circostanza che il distretto di Capodistria manea per il momento di un acalappiatore, il quale in tale frangente perlustri quel Comune per cogliere il cane pericoloso ed assicurarsi degli animali offesi, richiesero l'urgente invio a quella volta dell'acalappiatore di Trieste per garantire la sicurezza non pur di quelle contrade, ma ancora per prevenire possibilmente ogni pericolo al Comune di Trieste.

Se ne rende consapevole il pubblico, affinché esso sappia preservarsene in ogni miglior guisa, mentre si dispone l'opportuno acchè sieno tosto imprese le più rigorose perlustrazioni della città e del territorio da parte degli addetti al servizio del canicida.

Epperò i proprietari dei cani vorranno osservarli e custodirli con ogni attenzione, insinuando a questa Magistratura, sotto grave loro responsabilità ed a scanso delle conseguenze penali, ogni sintomo sospetto, per gli opportuni ed istantanei provvedimenti.

TRIESTE, 18 Novembre 1871.

DAL MAGISTRATO CIVICO.

Avviso che informa sulle precauzioni prese a Salvore a seguito di morsi di un cane sospetto di rabbia

¹⁸ fl.=florint, nome tedesco-ungherese del fiorino.

¹⁹ p.v. = prossimo venturo.

Ripercussioni economiche

Diverse famiglie proprietarie di animali domestici sfiorati da cani sospetti di rabbia dovettero, in base alle leggi vigenti, privarsi di loro, con serie conseguenze esistenziali come si vede dai seguenti certificati del 1871:

Nr 93

Certificato

Dal sottoscritto in piena fede affermasi che Gregorio Zancola, nulla affatto possiede, e l'uniche sue speranze, onde passare la stagione invernale, che egli avea in un suo majale, furono deluse essendo questo stato morso da un cane idrofobo per cui lo dovette gettare via. Senza un soccorso, questa misera famiglia dovrebbe senz'altro perire nella prossima stagione invernale, stagione in cui mancano anche lavori per potersi procacciare una abbenchè piccola mercede.

Dall'Uff. parrocchiale di Umago il 21 Novembre 1871 (firma autografa)

Per la verità del sopra esposto fa fede Antonio Dr. Paulovich, medico comunale
Sotto ancora timbro del Municipio di Umago con la nota:

Visto pienamente confermato dalla Podesteria di Umago li 21 Novembre 1871
Il Podestà P Roselli (firma autografa)

Nr 94

Certificato.

Con cui dal sottoscritto attestasi in tutta coscienza lo stato di miserabilità in cui versa Giovanni Dragan villico giornaliero, unico sostegno di cinque figli inetti al lavoro e dei vecchi genitori. Basate erano le sue speranze, per passare la prossima stagione invernale, in un majale unico scampo onde provvedersi il necessario vitto, ma per disgrazia morso da un cane idrofobo dovette ucciderlo e gettarlo via.

Se un soccorso pronto non lo aiuta, questo misero dovrà certo perire colla sua desolata famiglia.

Dall'Uff. parrocchiale di Umago il 21 Novembre 1871 (firma autografa)

Antonio Dr. Paulovich, medico comunale, conferma quanto sopra.

Sotto ancora timbro del Municipio di Umago con la nota: Visto pienamente confermato

Dalla Podesteria di Umago li 21 Novembre 1871

Il Podestà P Roselli (firma autografa)

In quest'altro documento viene evidenziato un altro caso di morsicature di cane in sospetto di rabbia su animali domestici e la paura di eventuali conseguenze economiche che ciò avrebbe potuto avere:

E/5 Nr 1321

All'inclito i. r, Capitanato distrett.e

Pola.

G Zacchigna, med. vet. com. presenta rapporto relativo a due casi sospetti di idrofobia ed unisce il particolare di viaggio. –

Inclito i. r. Capitanato!

In seguito all'incarico di Esso inclito i. r. Capitanato distrettuale dd°. 20 febbraio a. c. Nr 1204 lo scrivente recavasi il giorno 21. a Canfanaro e di là nelle ville Morgagni e Rojal allo scopo:

1. Di rilevare possibilmente il fatto di una vitella accusata e sospetta di idrofobia e per tale uccisa a Morgagni;

2. Di esaminare un bue tenuto in osservazione perché morso da un cane forestiero e ciò a Rojal.

Dalle interrogazioni fatte al proprietario della vitella in questione ed a molti villici di Morgagni risulta, che l'animale ai primi del corrente mese diede segni di pazzia fuggendo ripetutamente all'impazzata dal tugurio. Essi però all'unanimità asserivano che l'animale non era stato morso nè da cani né da altri animali. Lo scrivente a bello studio fece delle domande suggestive spettanti ai sintomi della rabbia ma tutti concordi rispondevano negativamente. – Ammettevano solo la fuga senza direzione il volgersi in giro dell'animale il suo dimagrimento e la sparizione dell'appetito e della ruminazione.

L'animale fu fucilato il giorno 7 corr. e sotterrato totalmente; forse che l'autopsia avrebbe confermata la diagnosi, che osa fare il sottoscritto, ammettendo una fatuità acquisita, non mai la rabbia.

La vitella apparteneva a Matteo Cerin da Morgagni, possessore di altri 3 cornuti, contro i quali trovati sani, non fu presa alcuna misura di polizia veterinaria. –

Ciò fatto il sottoscritto recavasi ad esaminare un bue di Marco Poppovich da Rojal.

L'animale un bel bue da lavoro, stava legato in luogo separato; lo scrivente potè a lui avvicinarsi senza alcun riguardo; potè palparlo ed accarezzarlo a suo piacere. A metà circa dell'osso nasale si sentiva e scorgeva una cicatrice traversale di 2" proveniente come dall'anamnesi da una morsicatura. L'animale mangiava e beveva con voglia; l'occhio vivace era mite. I sintomi proprii della rabbia come: occhio ardente e sguardo infuocato, pupilla dilatata, voce rôca, scalpitare dei piedi, gettarsi e volgersi sul terreno, lanciarsi contro gli oggetti – mancavano affatto.

L'animale era stato mórso da un cane girovago proveniente da Chersoli? il giorno 3 corr. La sera sia pel dolore sia pel timore era inquieto ed impaziente, per cui da quel giorno viene tenuto in osservazione.

Lo scrivente per altro appoggiato sull'esposto non ammette neanche il sospetto d'idrofobia ed esaudirebbe perciò la domanda del contadino di poter lavorare coll'animale sempre però colle debite precauzioni per esempio aggogando il bue legato alle corna con forte corda tenuta nelle mani.

Al presente s'unisce il particolare di viaggio.

Pola 23 febbraio 1877

G. Zacchigna

med. vet. com.

Misure profilattiche della polizia sanitaria

Nel 1889 il Magistrato civico di Rovigno emanò un Avviso per introdurre ufficialmente il canicida²⁰ specificandone le sue competenze. È interessante notare l'obbligo di esporre davanti ai negozi una ciotola d'acqua per i cani e il divieto di gettare carogne e affogare animali nel mare:

ad N.° 4991/2.88

Avviso!

In esecuzione alla Notificazione Magistratuale del 28 Dicembre 1888 N. 4991 si porta a pubblica notizia che il civico nella funzione di suo servizio porterà questo distintivo, una beretta nera colla fascia di metallo, sulla quale sarà scritto "Canicida Civico" la stessa sormontata dallo Stemma Comunale.

Questo magistrato Prova inoltre in linea di polizia di ordinare quanto segue:

I Il canicida all'effetto di prevenire e distruggere la malattia contagiosa avrà anche diritto di presentarsi negli abitati semprechè esso si legittimi con relativo decreto che verrà rilasciato di volta in volta da questo Magistrato per visitare come sospetto qualunque altro animale domestico, e per questa visita sarà da pagarsi ad esso canicida la prescritta tassa di soldi 26.

II Viene proibito d'affogare nel mare, cani, gatti ed altri animali, e di gettarvi qualsiasi carogna.

III I cani infermi sia per malattia incurabile o vecchiaia dovranno venire tosto consegnati dal proprietario al canicida il quale, constatata la inguaribile infermità dovrà ucciderli, ed il proprietario pagherà al canicida la tassa di trasporto e di uccisione nella misura di soldi cinquanta per ciascun cane.

IV Tutti i negozianti, esercenti, bottegai dovranno tenere dal 21 corr.º a tutto Settembre esposto continuamente dinnanzi ai loro negozi, esercizi e botteghe un vaso costantemente ripieno d'acqua netta affinché i cani possano dissetarsi.

I contravventori alle suaccennate disposizioni verranno puniti con multa di fiorini uno estensibile fino a fio: 10:- o corrispondente arresto in caso di comprovata insolvenza senza pregiudizio alle altre disposizioni del Codice penale.

Si richiamano poi i cittadini alla stretta osservanza della legge 24 Maggio 1882 B. L. I N.º 57 e rispettivamente 29. Febbraio 1880 B. L. I N.º 35 e siccome poi a Trieste e nei distretti di Capodistria e Parenzo vennero constatati varii casi d'idrofobia, nell'intento di prevenire nella nostra città un eventuale sviluppo di sì terribile malattia questo Magistrato trova di vietare sino a nuove disposizioni l'introduzione sia per la via di mare e per terra di qualsiasi qualità di cani a meno che gli stessi non venissero condotti al guinzaglio dai rispettivi proprietari e non fossero muniti di musoliera, in caso diverso verranno accalapiatti ed irremissibilmente uccisi.

Un tanto si porta a pubblica notizia per norma di direzione.

Dal Magistrato Civico

Rovigno 18 Maggio 1889

L. I. Firma autografa, podestà

²⁰ Sinonimo di scorticatore e di accalappiacani.

Non tutti accolsero di buon grado le nuove misure di polizia sanitaria, tra cui l'introduzione obbligatoria della museruola:

7112 (versione dal tedesco)

Eccelsa i. r. Luogotenenza,

in ottemperanza all'alto decreto del 28 agosto del corrente anno con numero 12482 mi onoro di riportare qui di seguito quanto comunicatomi dal Veterinario Distrettuale Dorčić riguardo alla rabbia canina, alle misure profilattiche adottate contro di essa nel Distretto ed alle conclusioni in cui è giunto in proposito:

Non posso che esprimere i miei dubbi sull'efficacia dell'obbligo anche temporaneo della museruola come richiesto dal Capitanato Distrettuale contro il diffondersi del morbo nei tre casi qui occorsi. Appare però che in questi tre esempi si tratti effettivamente di casi con insorgenza isolata. Particolarmente nel caso osservato ad Abbazia (Opatija) risultò che il cane apparteneva ad una famiglia proveniente dall'Ungheria: appena in un secondo tempo fu menzionato il fatto che nel luogo di provenienza erano stati osservati segni interpretati come di rabbia, in gatti.

Non ho avuto occasione di raccogliere dati sull'utilità di un obbligo generale e permanente della museruola. È molto verosimile che una tale norma non possa sempre essere applicata in campagna. Il contadino infatti, sia nel villaggio che nella isolata casa colonica, non metterà "in uscita" la museruola al suo cane, dato che questo animale è abituato ad una completa libertà: il contadino non avrà né il tempo né la comprensione necessari per un tale procedimento.

Le museruole mancano esse stesse spesso di praticità. Ho potuto io stesso osservare un cane con una museruola talmente stretta che gli impediva sia di cibarsi che di bere. La museruola è chiaro impedisce al cane il naturale aprire delle fauci ed in tempo di calura è certamente un ostacolo alla polipnea termica.

Mi permetto pertanto di esprimere i miei dubbi sull'utilità dell'obbligo generale della museruola. L'obbligo di una tassa sui cani sarebbe invece secondo me una norma di più facile applicazione ed avrebbe come risultato immancabile una riduzione del numero di cani con conseguente diminuzione del pericolo di insorgenza della rabbia canina.

Volosca, 17 ottobre 1890

Il Capitanato Distrettuale (firma illeggibile)

Nel 1890, la Luogotenenza di Trieste inviò un questionario ai diversi Comuni del Litorale riguardante le misure profilattiche intraprese contro l'idrofobia. Documenti d'archivio sono stati trovati per i comuni di Gorizia, Cherso, Castelmuschio, Lussinpiccolo, Lussingrande, Ossero, Veglia, Trieste e Rovigno: le risposte, trascritte negli Allegati N. 2, indicano una diversa presa di posizione dei comuni e ci danno pure un'idea di come funzionava allora il servizio veterinario e la situazione della rabbia nel Litorale austriaco.

Nel 1897 la Gran Bretagna vietò l'importazione di cani nel paese:

N. 7379

Notificazione.

Si porta a conoscenza dei circoli interessati, che giusta partecipazione diretta dal regio Consolato della Gran – Bretagna in Trieste alla locale i. r. Luogotenenza viene proibita, a datare dal 15 settembre 1897 l'importazione di cani da qualunque paese nella Gran – Bretagna, eccettuata l'Irlanda e l'isola di Man, qualora non siano muniti di analogo certificato da rilasciarsi, dietro richiesta fatta in iscritto dalle parti, dal Segretario del comitato d'Agricoltura (:Board of Agriculture, 4 Whitehall Place London S. W.:).

Dall'i.r. Governo marittimo

Trieste, li 19 luglio 1897

Pel Presidente. Hrobach (firma autografa)

II

Notificazione dell'i. r. Luogotenenza del Litorale del 3 agosto 1897, Nr 15522, concernente disposizioni per l'introduzione di cani nella Granbretagna.

Giusta ordinanza emanata dal ministero d'agricoltura inglese nel mese di maggio a. c. viene proibita, a datare dal 15 settembre a. c., l'importazioni di cani nella Granbretagna da qualunque paese, eccettuata l'Irlanda e l'Isola di Man, senza speciale permesso chiesto antecedentemente in iscritto al detto ministero !:To the Secretary, Board of Agriculture 4 Whitehall Place, London England.

Nelle domande tendenti ad ottenere tale permesso è da darsi un'esatta descrizione del cane da importarsi riguardo a mantello e marche, sesso, età e razza, e da indicarsi esattamente il paese di provenienza come pure il porto d'approdo, l'itinerario pel luogo di destinazione nel quale, a spese del proprietario ha da aver luogo a tenore della licenza ottenuta, la custodia e l'isolamento dello stesso fino alla durata di sei mesi.

Un tanto si porta a pubblica notizia in seguito a dispaccio dell'Eccelso i. r. Ministero dell'Interno dd. 19 luglio 1897, Nr 19035.

La rabbia ancora sempre una mina vagante

Dopo Pasteur il vaccino antirabbico venne praticato a Vienna, ma la rabbia continuò a mietere le sue vittime. Lo testimonia il seguente rapporto in lingua tedesca spedito dal Ministero dell'Interno di Vienna alla Luogotenenza di Trieste (anche se sul foglio non è stata indicata la città di Trieste), che viene qui riportato nella versione italiana:

2488=98

2.050

In allegato l'elenco, contenuto nel rapporto del 16 Gennaio 1890, registrazione Nr 866, delle persone morse da cani sospetti di rabbia nella città di Trieste, avendone preso atto in attesa di eventuali ulteriori comunicazioni, con l'invito alle Autorità Sanitarie a mantenere per un sufficiente periodo di tempo in osservazione le persone lese, ivi incluse quelle reduci da vaccinazione preventiva.

Vienna, li 25 Gennaio 1898

*Per l'i.r. Ministero dell'Interno
(firma illeggibile)
39/46 All'i.r. Luogotenenza in (Trieste)*

Dall'istituto antirabbico di Vienna seguirono istruzioni sul comportamento in caso di morsicature da cani sospetti di rabbia:

Istruzione

sulle inoculazioni preventive di persone morse da animali sospetti di idrofobia e sull'accettazione nell'istituto antirabbico di Vienna.

Nell'istituto antirabbico esistente a Vienna nell'ospedale Rudolfsstiftung: fin dal 1894 si sottopongono ad una cura secondo Pasteur diretta contro lo sviluppo dell'idrofobia (rabbia) le persone morse da animali idrofobi o sospetti di idrofobia.

Tale cura è, se ambulatoria gratuita e richiede nei casi leggieri 14, e quando trattasi di gravi lesioni (:p.e. morsicature nella faccia) 20 fino 30 giorni. –

La cura consiste in inoculazioni sotto pelle, che si fanno una volta al dì, per cui il ricovero dei morsicati nell'ospedale non è di solito necessario. L'accettazione nell'ospedale non è desiderabile che quando trattasi di persone che come i bambini non trovano senza l'accompagnamento di adulti adatto ricovero a Vienna e che sono del tutto sprovveduti di mezzi.

Nell'interesse di un sicuro effetto della cura è necessario che si dia principio alle inoculazioni quanto prima possibile nei primi giorni dopo la lesione.

La cura non è più applicabile quando si manifestano i segni dell'idrofobia e tali ammalati non si dovranno spedire a Vienna nel loro stesso interesse ed in quello delle persone che li circondano. –

Ove però un tale trasporto fosse inevitabile lo si dovrà affidare a persona degna di fiducia che sarà stata prima istruita da un medico.

Le persone indirizzate all'istituto antirabbico in Vienna dovranno essere munite dal prescritto certificato d'ufficio in cui sono da registrarsi i dati riferentesi all'animale idrofobo o sospetto di idrofobia.

°f

A persone povere che si recano a Vienna allo scopo d'una cura nell'istituto antirabbico, rispettivamente alla persona che accompagna il morsicato, le amministrazioni ferroviarie accordano, giusto rescritto del ministero dell'interno del 23 Settembre 1899 N 19386 (:circolare luogotenenziale del 4 Ottobre 1899 N 22387:) un ribasso del prezzo di viaggio.

Quando c'è il fondato sospetto che si tratti di idrofobia si raccomanda di intraprendere tosto la cura senza attendere la constatazione sperimentale dell'esistenza dell'idrofobia.

Nel 1901 a Trieste il magistrato civico registrò un caso di rabbia ed emise prontamente le seguenti disposizioni:

Nr 25152/VIII

Avviso

Accertato ufficialmente un caso di rabbia canina, il Magistrato civico rammenta

per la scrupolosa osservanza le seguenti disposizioni:

1°/ È vietato di condurre i cani nei luoghi di pubblico convegno,

2°/ Ognuno che riscontra in un cane di sua proprietà od a lui affidato la rabbia o sintomi sospetti di rabbia, dovrà rendere inocuo l'animale ed segregarlo o coll'ucciderlo e denunciare tosto il caso ad un veterinario approvato, o al Magistrato civico o alla i. r. Direzione di Polizia,

3°/ I cani devono essere provveduti di marca e di sicura musoliera.

4°/ Verranno accalappiati tutti i cani mancanti di piastra o musoliera e saranno uccisi entro la giornata.

Contravvenzioni a queste norme saranno trattate a sensi della legge 24 Maggio 1882 Nr 51 B.L.I.

Trieste 15 Aprile 1901

Dal Magistrato civico

Sempre a Trieste, tre mesi dopo il verificato caso di rabbia, le misure preventive cessarono di essere in vigore:

All'I. R. Luogotenenza

Qui

Rapporto del Magistrato civico di Trieste

Sulle cessazione della rabbia canina.

Sotto il timbro: K. k. Statthalterei Triest

Präs. 20 Juli 1901

Nr 17808/IV b

Magistrato Civico Trieste

N. 25152/VIII

Trieste 18 luglio 1901

I. R. Luogotenenza!

Riferisco a codesta i. r. Luogotenenza che essendo rimasta tanto la città quanto il territorio di Trieste immuni da casi di rabbia per il periodo di tre mesi a termini del § 35 della legge generale sulle epizoozie del 29 Febbraio 1880, venne ufficialmente dichiarata estinta in questo distretto politico la epizoozia rabida

Per il Podestà

Dr. Ganzin (firma autografa)

Come conferma della circolare emessa dalla Podestaria di Trieste seguì il rapporto delle analisi di laboratorio:

Alla I. R. Luogotenenza

Qui

Rapporto del Magistrato civico di Trieste

Ad Nr 9585/IVb.

Sotto il timbro: K. k. Statthalterei Triest

Präs. 10 Aug. 1901
Nr 19883/IV b

19883
Magistrato Civico Trieste
N. 31537/8
Trieste, 30 Luglio 1901

I. R. Luogotenenza!

Con riferimento al rescritto del 30 aprile a. c. Nr 9585/IVb. comunico che l'i. e r. Istituto militare di veterinaria e Scuola superiore veterinaria di Vienna con Nota del 16 corr. Nr 636 mi comunica che l'inoculazione col cervello del cane spedito colà il 13 Aprile diede un risultato negativo²¹.

Per il Podestà
Dr Ganzin (firma autografa)

Dopo una breve tregua, la rabbia come una mina vagante continuò a mietere le sue vittime. A Castua, Volosca, Veprinaz e Laurana la musoliera o museruola era ancora d'obbligo. I documenti che seguono in tedesco sono tutti scritti a macchina e presentati qui nella versione italiana:

15878-905
K. k. Bezirkshauptmannschaft / I. r. Capitanato distrettuale Volosca
li 20/5/1905

Registrazione Nr 71./3. Veterinaria
Oggetto: rabbia canina a Dornegg²²

Alla i. r. Luogotenenza in Trieste

Come da comunicazione del Magistrato della città di Fiume del 9 c.m.²³ un certo Johann Diraka di Zamet (Kastua) ha portato il giorno 6 del c.m. al locale scannatoio un cane ammalato, morto successivamente in sospetto di rabbia l'8 del c.m..

Gli accertamenti subito intrapresi hanno permesso di escludere che il cane avesse morso persone o animali.

Il giorno 14 del c.m. l'Ufficiale Veterinario in carica a Dornegg-Feistritz ha comunicato all'i. r. Capitanato distrettuale di Adelsberg²⁴ che il giorno prima un cane portante la targhetta Kastav Nr 27/1905, in alto grado sospetto di rabbia, era stato eliminato con colpo d'arma da fuoco a Dornegg per aver morso 5 persone.

Questo cane, come in seguito appurato, apparteneva ad un certo Jakob FINDERLE,

²¹ La diagnosi della rabbia può esser fatta solo in laboratorio.

²² In italiano Torrenova di Bisterza, in sloveno Trovo.

²³ Corrente mese.

²⁴ In italiano Postumia, in sloveno Postojna.

anche lui di Zamet, ed era scappato di casa nella notte tra il 13 e il 14 del c.m., senza aver precedentemente mostrato alcun segno di malattia. Per questa ragione nel comune di Zamet furono accalappiati per esser eliminati nello scannatoio ben 20 cani e tre gatti.

L'obbligo di museruola per i cani di Kastua, Volosca, Veprinaz e Laurana rimane per tanto in vigore.

Per l'i. r. Capitano Distrettuale

Firma autografa

39/46

Il cane del Finderle dimostratosi positivo alle analisi di laboratorio lascia presagire sotto quale choc furono sottoposte le 5 persone morse. Seguì il responso ufficiale dei risultati:

18.616 - 905

K. k. Bezirkshauptmannschaft / I. r. Capitanato distrettuale

Volosca

li 10. Giugno 1905

Registrazione Nr 44/38 Veterinaria

Oggetto: rabbia canina, Dornegg

Alla i. r. Luogotenenza in Trieste

Con riferimento al rapporto del 20 Maggio scorso, registrazione Nr 71/3, si porta ancora a conoscenza che, secondo la comunicazione dell'i. r. Capitanato Distrettuale di Adelsberg del 18 c.m., registrazione Nr 12539, gli esperimenti del Gabinetto per le vaccinazioni diagnostiche su animali della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'i. r. Università di Vienna eseguiti con i campioni del cervello del cane in possesso del Finderle in Zamet hanno dato la diagnosi di rabbia.

L'i. r. Capitano Distrettuale

(firma autografa)

Anche in questo scritto possiamo percepire l'angoscia dei malcapitati morsi da un cane su cui, a causa della penuria di mezzi a disposizione per la conservazione di materiali deteriorabili come il cervello di un cane, rimaneva l'incertezza delle diagnosi. È curioso notare che nello stesso testo alle volte viene usata la versione slava ed a volte quella italiana dei toponimi:

27564 - 905

K. k. Bezirkshauptmannschaft / I. r. Capitanato distrettuale

Volosca

li 4/9/1905

Registrazione Nr 141/4/ Veterinaria

Oggetto: sospetto di rabbia canina, Kastua

Alla i. r. Luogotenenza

Trieste

Il giorno 27 agosto del corrente anno in località Spinčići nel comune di Kastua fu ucciso un cane che aveva morso 2 adulti a Spinčići e 1 fanciullo a Rupa nel comune di Jelšane. Alla sezione del 29 agosto del corrente anno, eseguita dall'i. r. veterinario distrettuale dott. Rebek di Pisino sulla carogna del sudetto cane non fu possibile accertare con sicurezza la "rabbia".

Per cui si procedette il 30 Agosto all'invio della testa dell'animale al Gabinetto delle vaccinazioni diagnostiche su animali della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'i. r. Università di Vienna per ulteriori esami.

Le persone morse si tengono da allora a disposizione del medico comunale di Castua rispettivamente di Castelnuovo.

Secondo comunicazione del Gabinetto delle vaccinazioni diagnostiche del 3/9/1905 numero 1857 a questo ufficio per una avanzata putrefazione del cervello del cane non poté essere ottenuto alcun risultato e che l'inoculazione con questo materiale avrebbe portato alla morte per setticemia degli animali previsti per la vaccinazione.

Dato ora che la rabbia canina non poté essere diagnosticata questo i. r. Capitanato chiede di sapere se pur tuttavia devono essere applicate le disposizioni ministeriali del 14 Aprile 1898 numero 4869.

*L'incaricato ufficiale
(firma autografa)
39/46*

Le seguenti circolari ci fanno capire quanto grave e come seriamente fosse trattato il pericolo di infezione di rabbia:

17476.

Vienna, li 13 Aprile 1906.

Alla i. r. Luogotenenza in Trieste

In questi ultimi tempi sono stati registrati nuovamente con maggiore frequenza in singole amministrazioni politiche reperti di rabbia canina.

Questa i. r. Luogotenenza viene pertanto nuovamente invitata, con riferimento all'alto editto del 25 Luglio 1904 Nr 30826, a far applicare senza indugio tutte le misure del caso come previste nella legge generale contro le epizoozie dell'anno 1880, provvedendo a una rapida e decisa esecuzione delle stesse, esecuzione che dovrà sottoporre a severo controllo.

Per l'i. r. Ministro dell'Interno

(firma autografa)

Timbro di registrazione dell'i. r. Luogotenenza per il Litorale in data 1 Giugno 1906, IV b 9218

*K. k. küstenländische Statthaltereien in Triest/I. r. Luogotenenza del Litorale in Trieste
Nr 9218/IV b*

Trieste, li 26 aprile 1906

Al signor Consigliere dell'i. r. Luogotenenza in Trieste, a tutti i Capitanati Distrettuali ed ai Magistrati delle città di Gorizia e Rovigno

In singoli territori dell'Amministrazione Politica si sono registrati ultimamente ancora frequenti casi di rabbia canina.

Con riferimento all'i. r. Circolare del 6 Agosto 1904, numero 22148 le Autorità di cui sopra sono invitate ancora ai sensi del decreto dell'i. r. Ministero dell'Interno del 13 Aprile del corrente anno, Nr 17476, di ordinare senza indugio l'applicazione di tutte le misure del caso per combattere efficacemente questa epizoozia come dalla legge generale contro le epizoozie dell'anno 1880, di curare che le norme in esse contenute siano messe in atto con massima e scrupolosa urgenza, come pure di controllare con la massima severità l'esecuzione delle ordinanze rilasciate.

Per l'i. r. Luogotenente:

Conrad (firma autografa)

Nel 1906 veniamo a conoscenza che un bovino di Mocibob, del comune di Montona, era sospetto di rabbia come pure due cani:

*K. k. Bezirkshauptmannschaft / I. r. Capitanato distrettuale
N. 13592*

Parenzo, li 15 ottobre 1906

An die k. k. Statthaltereien in Triest/Alla i. r. Luogotenenza in Trieste

Con riferimento all'ordinanza del 20 Settembre u.s. Nr 22532 e come seguito al mio rapporto del 19 Settembre u.s. registrazione Nr 120 riguardanti il sospetto di rabbia in una vacca in località Mocibob, comune di Montona come pure la partenza per Vienna dell'Ufficiale Sanitario Veterinario dottor Johann Salvador ed il rapporto dello stesso sul caso di cui sopra di sospetta rabbia comunico quanto segue: dopo che appunto l'animale in questione sospetto di rabbia era già morto al 18 del precedente mese, la carogna dello stesso già sotterrata in fossa profonda e la testa dell'animale già inviata²⁵ nello stesso giorno, il veterinario dottor Nardini arrivato sul posto al 23 Settembre (h.o.?) non poté compiere gli esami del caso, tanto più che erano già stati portati a compimento dall'Ufficiale Veterinario dottor Salvador.

Si rapporta altresì che l'incaricato dello scorticatoio seguendo le istruzioni del sottoscritto, ha provveduto all'eliminazione, al 22 del mese, di tutti i 20 cani delle località di Mocibob e Soldatich.

Si rapporterà quanto prima sul risultato degli esami compiuti sui 2 cani in cui il sospetto di rabbia è ancora dubbio.

Per l'i. r. Capitano Distrettuale (Firma autografa)

Neanche Buie fu esclusa dal sospetto:

K. k. Bezirkshauptmannschaft / I. r. Capitanato distrettuale Nr 13961

Parenzo, li 23 ottobre 1906

An die k. k. Statthaltereien Triest/Alla i. r. Luogotenenza in Trieste

²⁵ Presumibilmente a Vienna.

In allegato invio un rapporto come pure la fattura delle spese sostenute dall'Ufficiale Sanitario Veterinario per l'esame di un cane a quanto pare sospetto di rabbia nel Comune di Buie.

L'i. r. Capitano Distrettuale (Firma autografa)

Timbro della i. r. Luogotenenza del Litorale con data della registrazione: 26 Ottobre 1906

Il numero IV b 25619

Anche nel Comune di Castua diverse persone vennero morse da un cane in sospetto di rabbia:

K. k. Bezirkshauptmannschaft Volosca / I. r. Capitanato distrettuale Volosca li 21/XI 1906

Registrazione 185/1 San.

Oggetto: rabbia canina a Castua

An die k. k. Statthalterei in Triest/Alla i. r. Luogotenenza in Trieste

L'i. r. Capitanato Distrettuale di Volosca comunica che nella località di Brnini del comune di Castua all'11 Novembre u.s. 4 persone sono state morse da un cane bastardo da caccia dell'età di 3 anni sospetto di rabbia. Il cane prese la fuga in direzione del territorio della città di Fiume, dove, dopo che ebbe morso ancora 4 persone, fu eliminato.

Dato che la sezione della carogna del cane non aveva dato sicura diagnosi di rabbia, il magistrato delle città di Fiume ne ha inviato la testa per posteriori esami all'Istituto Pasteur di Budapest.

Le 4 persone morse a Castua sono state subito prese in cura dal medico del comune dott. Kajetan Dabović ed inviate al 17 del mese all'Istituto Pasteur di Vienna per la vaccinazione preventiva. – Per tutti i cani del comune di Castua fu emesso l'obbligo della museruola.

L'ufficiale capo (firma autografa)

La rabbia si diffuse anche nel Parentino:

K. k. Bezirkshauptmannschaft / I. r. Capitanato distrettuale Nr 16243

Parentino, li 14 dicembre 1906

An die k. k. Statthalterei in Triest / Alla i. r. Luogotenenza in Trieste

Come già comunicato a codesta i. r. Luogotenenza con il rapporto del 10 Dicembre 1906 Nr 15634, 3 persone sono state morse da un giovane cane di razza piccola a Caldier. Dal locale Veterinario Distrettuale, sulla scorta dei dati forniti dal proprietario del cane sul comportamento dello stesso quando in vita come pure sul risultato della sezione postmortale su questo fu formulata la diagnosi di rabbia. Per una conferma della diagnosi la testa dell'animale venne inviata alla Facoltà Veterinaria dell'i. r. Università di Vienna. Alle persone morse furono dati i chiarimenti del caso dal veterinario con l'informazione sulla necessità di recarsi a Vienna per un trattamento antirabbico. Queste però come fu debitamente protocollato, si rifiutarono di recarsi a Vienna trattandosi nel loro caso solamente di minime lesioni da morso. Qualche giorno più tardi le persone in questione

furono invitate a presentarsi al Comune di Visinada, dove però continuarono a negare la necessità, secondo il loro parere, di recarsi ora a Vienna, convinti altresì che il cane che li aveva morsi non fosse affatto affetto da rabbia.

Poiché un tale comportamento da parte delle persone potrebbe avere gravi conseguenze per le stesse, mi sono sentito autorizzato ad invitare a Visinada il locale Medico Distrettuale per effettuare una visita medica delle persone morse e nell'occasione di cercare eventualmente di convincerle a sottoporsi alla vaccinazione preventiva a Vienna.

Il Medico Distrettuale ha stabilito quanto segue: Le 3 persone morse dal cane dichiarato affetto da rabbia sono Filomena Rinaldis, moglie di Bortolo, dell'età di anni 50, Bortolo Rinaldis, figlio del Bortolo, dell'età di 19 anni e Filomena Rinaldis, figlia di Joseph, un'età di anni 2^{1/2} tutte abitanti in località Castellier.

Secondo i dati forniti dagli adulti le lesioni da morso sono state minime, e soltanto nella bambina hanno sanguinato. Il Medico Distrettuale in effetti non poté riscontrare nella signora Filomena Rinaldis alcuna traccia della lesione cutanea provocata dalla pressione esercitata dalla dentatura del cane ad un dito della mano destra.

La visita del Bortolo Rinaldis constatò sul dorso della mano destra una minima lineetta rossastra quale residuo della pressione esercitata sull'epidermide dalla dentatura del cane.

Nella bambina invece il Medico Distrettuale poté constatare sul dorso della mano destra resti della ferita provocata dal morso, una ferita di minima entità con sanguinamento.

Nelle persone visitate non furono constatate né algésie nella parte morsa né gonfiore delle ghiandole linfatiche fino all'ascella.

La credibilità delle asserzioni degli adulti per quanto riguarda l'assenza di sanguinamento dopo il morso mentre nella bambina questo abbia causato una emorragia, anche se di piccola entità, viene rassodata dal fatto che nel caso presente abbiamo a che fare con un cane di razza piccola dell'età di 3 mesi circa, che con il suo morso non ha potuto che comprimere la cute negli adulti, mentre nel caso della bambina la sottile epidermide fu perforata senza difficoltà dalla dentatura canina, con conseguente interessamento del derma e sanguinamento.

Poiché secondo gli insegnamenti del professor Pasteur solo le ferite da morso che causano sanguinamento possono essere considerate colpite dall'infezione, mentre le lesioni superficiali della cute, comprese quelle da compressione dovute alla dentatura non necessitano un trattamento immunitario neanche se causate da animali affetti di rabbia, il Medico Distrettuale spiegò alle persone interessate ed al sindaco di Visinada che mentre un trattamento nell'Istituto per la Vaccinazione Preventiva di Vienna nei confronti della signora Filomena Rinaldis e del figlio Bortolo non era necessario, nei confronti della bambina questo s'imponesse e doveva essere effettuato senza indugio.

Per le ragioni qui esposte e per il fatto che la famiglia proprietaria del cane affetto da rabbia non figura nell'elenco degli indigenti del comune questa è quindi obbligata, ai sensi del Decreto della Cancelleria di Corte dell'11 Gennaio 1816 Nr 418, ad assumersi le spese relative; i parenti della bambina non si sono ancora decisi se vogliono inviarla con accompagnamento a Vienna.

Ricordiamo all'i. r. Luogotenenza che il Comune di Visinada tra l'altro è tenuto ad osservare per un anno lo stato di salute delle persone morse da animali affetti da rabbia con obbligo di denuncia di eventuali manifestazioni della malattia.

L'i. r. Capitano Distrettuale (Firma autografa)

Timbro della i. r. Luogotenenza del Litorale con data della registrazione: 20 Dicembre 1906

Multe e ricorsi

Lo spettro della rabbia era sempre presente ed i controlli sui cani, tenuti alla catena o liberi con la museruola, si fecero più stringenti. Le multe erano gravose in particolare per i contadini, ed era naturale che cercassero delle scuse, a volte giustificate, per evitare i controlli. D'altronde le eventualità che un cane si svincolasse dal guinzaglio o dalle catene non erano poi tanto inconsuete. I documenti che di seguito proponiamo, rintracciati dell'Archivio di Pisino²⁶, sono un esempio interessante dell'uso delle diverse lingue nell'elaborazione di un singolo caso, in cui la denuncia dell'infrazione era compilata in tedesco, la comunicazione della multa in croato e il ricorso, come la risposta, in italiano. Parallelamente anche la grafia del nome della stessa persona cambiava a seconda di chi la scriveva e della lingua che usava.

Versione italiana del testo tedesco:

*Posten zu St. Pietro in Selva N° 7 / Posto di Gendarmeria Nr 7 in S. Pietro in Selve.
Nr. 22*

*Mancato controllo del proprio cane
pastore tedesco da parte del Lukas Fabris*

All'i. r. Capitanato Distrettuale in Pisino

San Pietro in Selve, 16 Gennaio 1911

Lukas Fabris del fu Georg di Danieli presso Corridico, casa Nr 62, comune di Antignana, nato nel 1841, fu sorpreso, verso le 11 del mattino del 15 Gennaio 1911 nel suo pascolo non recintato nei pressi della stanza²⁷ Rajko dai due gendarmi della pattuglia in giro di ispezione, graduati Anton Müller e Jakob Wurzer, mentre lasciava libero il suo cane pastore tedesco di scorazzare per il pascolo stesso.

Interrogato a questo proposito dalla pattuglia succitata, il Fabris affermò di aver creduto che i cani fossero da tener al guinzaglio o a catena soltanto nei cortili della fattoria e non nei pascoli.

Firma del capoposto Karl Römel

Timbro di registrazione dell'i. r. Capitanato Distrettuale in Pisino del 18 Gennaio 1911, Nr 0573

²⁶ HR – DAPA, busta 30.

²⁷ Fattoria.

*Allegato: mandato di pagamento della multa di corone 5 e 12 heller
In calce: evasa il 12 Marzo 1911*

Seguì il comunicato della multa in lingua croata (versione italiana del testo croato):

0573/II

c. m. germanderia in S. Pietro in Selve

Luca Fabris fu Gregorio, /: contro l'articolo Nr 15761/10, il giorno 15.1.1911 il suo cane pastore vagava nei dintorni senza alcuna vigilanza.

Legge ministeriale 1857: 5 corone di multa e nel caso di non pagamento 12 ore di prigione.

Ricorso di Luca Fabris (in italiano) dove tra l'altro si accenna al pericolo sempre in agguato, nell'Istria di allora, di brutti incontri²⁸:

No. del Decreto	Nome del Debitore	Capo del Distretto	Mandatario del Capitano
11/3/11	Karlmann odudo	Luca Fabris fu Gregorio	Giovanni Bertolotti

Facsimile di una pagina del "Giornale d'intimazione" (trilingue: tedesco, italiano e croato) dell' I.R. Capitano distrettuale di Pisino

²⁸ Il banditismo in Istria ha una lunga tradizione. Cfr. Miroslav BERTOŠA, "Sudditi di natura grava' Banditismo nel Parentino nel seicento e nei primi decenni del settecento", *ACRSR*, vol. XVI

*All'Eccelsa I. R. Luogotenenza del Litorale Trieste
Pel tramite dell'Inclito I. R. Capitanato Distrettuale Pisino*

*Ricorso di Luca Fabris fu Gregorio da Villa Danieli Corridico
Contro la multa inflittami con un allegato*

All'Eccelsa I. R. Luogotenenza del Litorale!

Contro Mandato penale dell'I. R. capitanato distrettuale di Pisino dd. 10/3/1911 Nr 573/11 il devoto sottoscritto deve ricorrere perché non è conforme al vero che il mio cane fu colto mentre vagava liberamente senza sorveglianza. Ed ecco in breve il fatto. Io mi trovavo nel giorno precisato nel mio bosco pascolativo dove pascolavo le mie pecore e come d'uso presi meco il mio cane, senza del quale sarebbe imprudenza l'avventurarsi in boschi lontani dall'abitato, quando passarono gli I. R. Gendarmi ed è naturale che il cane sentendo i passi si possa aver slanciato momentaneamente contro di essi e diffatti appena ne intesi il latrato corsi a quella volta e richiamai il cane, alla quale ingiunzione il cane obbedì ed i Gendarmi proseguirono la loro strada senza che il cane facesse loro nulla del male essendo per di più l'animale di buona indole.

Sta il fatto addunque che nel caso presente non si possa parlare di contravvenzione alcuna perché il cane non era vagante nel vero senso della parola e neppure senza sorveglianza, per cui propongo che il suddetto Mandato penale sia annullato insieme alla multa inflittami.

Corridico il 20 Marzo 1911

Luca Fabris (firma autografa)

(Registrato al Capitanato distrettuale di Pisino: 21 Marzo 1911 Nr 2685)

La risposta al ricorso di Luca Fabris fu la seguente:

2685/II

Alla Podestaria in Antignana

Si riduce la multa di Corone cinque a Corone due.

D'un tanto vorrà istruire la parte incassando il detto importo introitandolo poi al fondo poveri di codesto comune.

Questo pagamento sarà da notificarsi allo scrivente. V. r.

Dall'i. r. Capitanato distrettuale

Pisino, li 5. aprile 1911 (Firma autografa)

Sotto:

N 572

Si restituisce all'Inclito I. R. Capitanato Distrettuale Pisino

Dopo aver incassato la multa di Cor. 2.- da Luca Fabris.

Dalla Podestaria di Antignana il 12 Aprile 1911

Il Podestà (Firma autografa)

(Registrato al Capitanato distrettuale di Pisino: 14 Aprile 1911 Nr 3662)

Parallelamente il gendarme Giovanni Aquilante colse in flagrante pure Michele Pauletić, il cui cane vagava nei dintorni incustodito. Questi, ricevuto il protocollo d'intimazione, fece ricorso:

*All'Eccelsa I. R. Luogotenenza del Litorale Trieste
Pel tramite dell'Inclito I. R. Capitanato Distrettuale di Pisino
Ricorso di Michele Pauletić fu Stefano da villa Gregorci Coridico
contro l'unito mandato penale*

All'Eccelsa I. R. Luogotenenza del Litorale!

Contro l'unito mandato penale dell'I. R. capitanato distrettuale di Pisino dd. 10/3/1910 Nr 57/11 il sottoscritto con crede deve ricorrere vedendosi gravato non conforme al fatto. Risulta provato che mio figlio Mattia di anni 16 pascolava le mie pecore su mio fondo pascolativi boscato al confine di Baratto e come di uso il cane di mandria andò colle pecore collo scopo di sicurezza, sotto la custodia del detto mio figlio, da ciò riluce che nel caso concreto non trattasi di un cane vagante nel vero senso della parola e meno ancora di un cane senza custodia anzi trattasi di un cane, in attività di servizio, capace di dare l'allarme al primo che si permettesse di venire vicino sia questo un ladro od altra persona. E poi nel caso presente il cane non fece alcun male, poiche si sa bene che cane che abbaja non morde. Se poi si vuole proibire, che i cani possono accompagnare le pecore allora sarebbe posta in non cale la sicurezza, già abbastanza in cattive condizioni specie da quella parte di Baratto, nido di ladri.

Propongo per tanto fosse annullato il mandato penale e condonata la multa.

Corridico il 24 Marzo 1911

Michele Pauletić (firma autografa)

Registrati al Capitanato distrettuale di Pisino 25 marzo 1911 Nr 2900.

Ed anche a lui come al sopra citato Fabris la multa venne ridotta a Corone 2, a favore del fondo poveri del comune.

Riportiamo qui un altro un esempio di denuncia (ripresa dal tedesco) scritta a macchina e a mano; in questo caso la multa venne commutata in arresto:

K. k. Bezirkshauptmannschaft-Mitterburg / Capitanato Distrettuale-Pisino li 6 Maggio 1911

Nr 3561

Timbro (in italiano): I. R. Giudizio distrettuale Pisino

Per. (Pervenuto): 10.V. 1911

(Continua in tedesco)

An das K. k. Bezirksgericht (Strafabteilung) / I. R. Giudizio Distrettuale (sezione penale) in Pisino

Il Simon Fabris del Johann da Danjeli Pauletići Nr 68 fu denunciato all'i. r. Giudizio distrettuale dal comando di gendarmeria di Antignana per non aver tenuto sotto controllo

il suo cane di indole aggressiva.

Si richiede con la presente l'invio dell'atto penale emanato a suo tempo dall'autorità locale.

L'i. r. Consiglio della Luogotenenza (firma autografa)

Sotto l'annotazione a mano: *Si restituisce all'i. r. Capitanato distrettuale in Pisino la comunicazione che il Simon Fabris è stato punito con 24 ore di arresto questa la decisione penale del 10/4/1911 Nr 21151/II*

I. r. Giudizio Distrettuale Sezione IV

Pisino li 10/5/11 (firma autografa)

(Segue timbro in tedesco): I. R. Giudizio distrettuale Pisino, pervenuto 13 Maggio 1911 Nr. 4931

(Annotato a mano) Con riferimento alla prosecuzione del Giudizio distrettuale Pisino 16 Maggio 1911 (Firme autografe)

Interessante anche l'esempio di certo Simone Rajko, di Corridico, che chiese l'appoggio delle competenti autorità per difendersi dalle scorrerie di vagabondi e ladri, di casa in quelle aree:

Nro 1719

Protocollo (scritto a macchina, trascrizione)

Assunto nell'Ufficio comunale di Antignana il 5 Novembre 1911

Comparso spontaneamente Simone Rajko fu Giovanni da stanza Rajko di Corridico espone che abita da solo nella propria stanza distante da altre ville, in un circuito tutto proprio di circa un quarto di ora o più in alcune parti, chiede di poter tenere i propri cani di guardia slegati e muniti di museruola, onde essere più sicuri da eventuali assalti notturni di ladri che infestano quelle parti isolate del comune, tanto più che le stalle proprie sono distante dalla casa di abitazione lontane un centinaio di passi di modo se i cani dovrebbero essere tenuti legati, il pericolo sarebbe maggiore.

Osserva ancora che appunto l'anno scorso per avere tenuto i cani legati i ladri rubarono le pecore, che mai più potè rinvenire.

Proletto spiegato confermato e firmato

Sime Rajko (firma autografa)

Sotto:

Avanzasi

All'Inclito I. R. Capitanato distrettuale Pisino

confermando quanto su esposto. Dalla Podestaria di Antignana il 5 Novembre 1911 Il Podestà (Firma autografa)

Sempre sullo stesso foglio, un'annotazione a mano:

i propri cani non si può prender in riflesso un tanto in evasione al rapporto 5/11 corr, N. 1719

21/11 1911 Iniziali autografe con sotto ancora una firma autografa con data 22/11/11

Qui di seguito è riportata una denuncia verso un cane aggressivo, conclusasi con l'assoluzione del proprietario:

N 84/13/4

All'I. R. Capitanato distrettuale in Pisino.

Le si trasmette l'unita sentenza in copia per le eventuali Sue attribuzioni.-

Timbro: I. R. Giudizio Distrettuale di Albona

Sezione II li, 24 luglio 1913

Segue un modulo stampato con le risposte scritte a mano:

In nome di Sua Maestà l'imperatore

L'I. R. Giudizio Distrettuale di Albona

deliberando sull'accusa presentata dal pubblico funzionario

contro Giovanni Vidas

per contravv. Al § 391 Cp

in presenza dell'i. r. canc. Visentin quale accusatore dell'accusato trovatasi a piedi libero in seguito all'odierno dibattimento ed in base alla proposta dell'accusatore che chiedeva l'applicazione della legge

ha giudicato Giovanni Vidas fu Antonio e di Giovanna, detto Stepcich, cattolico.

Ammogliato, d'anni 62, agricoltore dai Vidasi di Vettua Nr 20 viene

assolto

a mente del § 259 Nr 3 Rpp. dall'accusa in dipendenza del fatto di avere, conosciuto la qualità nociva del suo cane, lasciato lo stesso girovagare liberamente in modo che il medesimo addì 10/5 1913 addentò a Vines il gendarme Zinderl, lacerandogli i calzoni,-

Motivi:

Della materialità del fatto postogli a carico l'accusato è confesso. Nega però essergli constatato che il cane avesse delle qualità nocive. Tale sua negativa non è risultata smentita in processo, non essendo emerso in processo nessun fatto da cui si potesse in genere desumere che il cane sia di indole cattiva e tanto meno che tale qualità dovesse essere nota all'accusato; si doveva per ciò proferire sentenza di assoluzione, costituendo il fatto dell'essere l'accusato contravvenuto all'obbligo di tenere il cane munito di museruola o legato alla catena una contravvenzione di competenza dell'autorità politica (§§ 42.6368 L. 6/8 1909 Nr 177 B.L. I.). -

I. R. Giudizio distrettuale di Albona

Sez. II; li 24 luglio 1913

Biondi sup. Francovich sup. (firme autografe)

Ancora un esempio di denuncia con preghiera d'avviamento della stessa, versione dal croato:

Glavarstvo Općine Pazin. (Al Capitanato comunale Pisino)

Pilat Ivan di fu Ivan di Pisino commerciante e possidente, lascia anche se nuovamente proibito da questo Capitanato comunale il suo cane che si sposti liberamente

in città. Dunque non lo tiene legato, non lo porta al guinzaglio ne usa la museruola e così via.

Prova di ciò la mia testimonianza.

Denuncio un tanto per avviare la procedura penale

Pisino, li 8/7 1913

Segue il timbro:

Capitanato comunale – Pisino

Ricevuto 8/7 1913

Nr 2834

Indicazione archivio –

Sotto:

Si proceda Pisino, li 8/7 1913

I. r. Capitanato distrettuale Qui.

con la preghiera di eseguire il mandato penale contro l'accusato e che questo venga punito ai sensi della legge del 6/8 1909 Nr 177 (l.d.z.?)

Il Capitano comunale (Firma autografa)

Al Capitanato distrettuale di Pisino continuarono ad arrivare varie denunce segnalate dagli agenti statali, in massima parte in lingua tedesca, contro persone che lasciavano in libertà il proprio cane senza museruola. In seguito questi si premuniva di rilasciare un mandato penale. Agli accusati veniva permesso di “interporre reclamo contro lo stesso” come ad esempio il gendarme Aloiz Gregoric della gendarmeria di Vines che il 3 luglio 1913 sparse denuncia contro Matheus Kos di Domenik e Peter Mikuljan di Markus registrato con timbro datato 6 luglio (interessante è notare anche qui come la grafia del nome cambia e come pure i rappresentanti dell'ordine possono sbagliare!). Il seguente mandato penale porta la data 29 luglio:

Nr 10443. – (19)13.

Mandato penale

L'i. r. Capitanato distrettuale in Pisino dietro denuncia fatta dall'i. r. Gendarmeria di Vines Le infligge a sensi del § 41.42. la pena (multa) di Cor. 4 (quattro) per la contravvenzione prevista dal § 70. dipendente dal fatto d'aver lasciato vagare il proprio cane senza museruola.-

Qualora si credesse aggravato da questo mandato penale gli resta libero di interporre reclamo contro lo stesso. Tale reclamo dovrà essser prodotto entro otto giorni decorribili dal giorno dell'intimidazione del mandato presso questo Capitanato distrettuale in iscritto od a protocollo; nello stesso tempo indicherà i mezzi di prova che devono servire per la sua difesa.

Ove entro questo termine non avesse avuto luogo il reclamo il mandato penale passerà in giudicato e sarà posto in esecuzione.

Dall'i. r. Capitanato distrettuale

Pisino, li 29./VII. 1913
Horli (firma autografa)

A queste accuse i sopra citati signori fecero ricorso; per primo Pietro Miculian:

Nell'ufficio Municipale di Albona
li 23.8 – 1913

Comparso Pietro Miculian di Marco dimorante a Faraguni di Cerre – interpone Ricorso

Contro il decreto dell'i.r. Capitanato distrettuale di Pisino 29.7.1913. statogli intimato addi 17/8 1913, N. 10443 con cui viene condannato al pagamento della multa di cor. 4. per avere lasciato vagare il proprio cane

Motivi

Il ricorrente ha propria famiglia costituita da lui e la moglie – vivente separata dai parenti – ed aventi propri interessi.

Esso per ricorrente non possiede ne ha mai posseduto un cane

Cio stante deve essere incorso un errore di indicazione al gendarme che produsse la denuncia.

Insta d'essere esonerato dal pagamento della multa per una contravvenzione che non lo riguarda affatto.

Traletto e firmato
x di Pietro Miculian
Nr 2528

Sotto il timbro:
All'i. r. Capitanato distrettuale
In Pisino

con la nota: si prosegue
Dal Municipio
Albona, li 23.8. 1913

Il Podestà (firma autografa) ed accanto il sigillo con la scritta:
Municipio della Città di Albona

E successivamente Cos Matteo:

Nell'ufficio Municipale di Albona
li 27 agosto 1913

Comparso Matteo Cos di Domenico da Faraguni di Cerre interpone Ricorso

contro il mandato penale dell'i.r. Capitanato distrettuale di Pisino 29.7.1913 Nr 10443 con cui è condannato alla multa di cor. 4. per avere lasciato vagare il suo cane

Motivi

Il suo cane non è stato mai slegato da quando vige la contumacia ed anche nel giorno critico di cui la denuncia il cane era legato. Testimone la moglie Domenica

Preletto e firmato
x di Domenico Cos
Nr 2522

Sotto il timbro:

All'i. r. Capitanato distrettuale

In Pisino

con la nota: *si prosegue*

Dal Municipio

Albona, li 27.8. 1913

Il Podestà (firma autografa) ed accanto il sigillo con la scritta: Municipio della Città di Albona

Anche a Foska Medica di Villa Milotici (Milotići, Antignana) venne indirizzato un mandato penale per non aver applicato al suo cane la prescritta marca (13 agosto 1913)''.

Registrato con il timbro: *C. k. – Kotarsko Poglavarstvo Pazin (Capitanato Distrettuale Pisino) 7 settembre 1913.*

Ricorso (scritto a macchina, in italiano):

Nr. 1784

Protocollo

Assunto nell'Ufficio comunale di Antignana il 21 Settembre 1913

Comparsa spontaneamente Fosca Medizza moglie di Matteo da Villa Milotići da Antignana dimetto l'unita nozione penale dell'I. R. Capitanato dist. Di Pisino, colla quale veniva condannata a Cor. 4. di multa per non aver applicato al suo cane la prescritta marca; tale motivazione però non corrisponde al vero, perché ancor l'anno d'corso cioè a tempo opportuno mio marito acquistava all'Ufficio comunale una marca portante il numero 195 ed il cane la portò fino che forse la perde o qualcuno gliela prese per dispetto, ed ora già da un mese acquistai una seconda col numero 380, per qual motivo prego sommessamente che la multa inflittami mi fosse perdonata essendo che io sono occupatissima nei miei affari dell'economia domestica essendo mio marito in America ed inoltre devo provvedere per i figli quasi tutti piccoli, subinstando che nel caso non si vorrebbe graziare per intero mi sia almeno ridotta la multa a solo Cor. 1.-

Proletto spiegato e confermato.

Sotto due firme autografe: una non decifrabile e l'altra di: *fosca Medica*

Passi All'Inclito I. R. Capitanato distrettuale PISINO

Raccomandando e confermando la verità del suesposto.

Dalla Podesteria di Antignana il 21 Settembre 1913

Il Podestà (firma autografa)

Sotto ancora il timbro in tedesco del *K.k. Bezirkshauptmannschaft Mitterburg (Capitanato Distrettuale in Pisino)* con la registrazione del 23. Set. 1913 Nr. 15011

Seguono altre denunce compilate in tedesco e scritte a macchina per non aver osservato la contumacia sui cani (*Hundekontumaz*) sorpresi mentre vagavano liberi e senza museruola come ad esempio:

- il 29 giugno a carico di Josef Branković fu Stefan di Chersano (registrato al Capitanato distrettuale di Pisino 1 luglio 1913 con il N. 10145);
- il 19 luglio a carico di Josef Marusić fu Johann, Anton Carić di Johann e Jakob Juran fu Johann, tutti e tre di Chersano (registrati al Capitanato distrettuale di Pisino 20 luglio 1913 con i rispettivi N. 11389, 11388, 11387).

All'intimazione dell'agente, i proprietari si affrettarono a legare ciascuno il proprio cane.

Conclusioni

Con il presente lavoro si è voluto ripercorrere un periodo di storia del Litorale austriaco riguardante le precauzioni prese dagli Enti governativi contro la minaccia della rabbia canina, onde preservare il popolo dalle morsicature dei cani e dal pericolo di soggiogarlo ai funesti effetti dell'idrofobia, una malattia virale a carattere zoonosico, trasmessa attraverso il contatto diretto della saliva di animale infetto, che fino alla scoperta del vaccino era mortale.

Il lavoro, articolato cronologicamente, vede come protagonisti uomini e animali domestici morsicati da cani randagi sospetti di idrofobia, rapporti medici non sempre all'altezza del caso e prescrizioni di cure. Maggior rilievo rivestirono le misure precauzionali prese nei confronti di cani, come l'obbligo di essere tenuti legati alla catena o portati al guinzaglio e di abbattere quelli vagabondi; per la prima volta compare l'imposizione della "musoliera" (museruola). La polizia sanitaria istituì un nuovo posto di lavoro, lo scorticatore o canicida che più tardi diventò l'accalappiacani, introdotto anche a Venezia sul modello istriano. Furono introdotte le tasse sui cani con lo scopo di diminuirne il numero, spesso differenziate, a seconda si trattasse di cani da guardia, da caccia o di lusso e maggiorate per i cani pericolosi. Si introdussero parallelamente medaglie, piastre o "marche" da fissare al collare del cane per un controllo più stretto. Furono introdotte pure novità igienico-sanitarie quali l'obbligo di esporre una ciotola d'acqua davanti ai locali pubblici e la proibizione di gettare carogne o affogare animali in mare. Nel 1897 la Gran Bretagna introdusse regole severe per l'importazione di cani e, grazie ad esse, rimase indenne

dell'idrofobia. Non mancarono le ripercussioni economiche sui villici, spesso sull'orlo della fame, costretti ad eliminare senza alcun risarcimento animali domestici morsi da cani sospetti di rabbia. I controlli di polizia sanitaria vennero intensificati e con ciò anche le denunce, le multe ed i ricorsi; sui moduli le diciture erano stampate in tre lingue, cioè in tedesco, italiano e croato. Interessante è notare che le multe venivano devolute al fondo dei poveri del comune.

Da un'inchiesta effettuata nel 1890 risultava che nel precedente decennio a Gorizia e Trieste i casi di rabbia canina avevano segnato un calo, mentre Rovigno e isole del Quarnero (Cherso, Lussino, Veglia) erano rimaste pressoché indenni.

In conclusione possiamo affermare che prima delle scoperte di Pasteur il trattamento della rabbia avveniva mediante cauterizzazione delle ferite e successivo utilizzo di prodotti caustici; dopo la scoperta, nel 1885, del vaccino antirabbico e con il perfezionamento dello stesso, cui si aggiunsero efficaci misure sanitarie di polizia veterinaria, la rabbia lungo il Litorale austriaco diminuì sostanzialmente.

ALLEGATI

N. 1
Archivio di Stato - Trieste:
N 1991

EDITTO.

Unde preservare possibilmente il pubblico dalla morsicatura dei cani, e dal pericolo di soggiacere ai funestissimi effetti dell'idrofobia, questo Magistrato civico porta col presente a generale notizia, per esatta e costante osservanza in tutte le stagioni e giorni dell'anno, le seguenti discipline e norme preservative:

1. Tutti i cani, quod' anche provengano da estera contrada, devono in questa città e nei suoi sobborghi essere muniti d'una collana di metallo o di cuojo. Sulla collana dev'essere espresso l'intero cognome del proprietario del cane, ed il numero di casa della di lui abitazione, al qual tempo alle collane di cuojo dovrà applicarsi apposita lama di metallo bene assicurata.

2. Tutti i cani senza eccezione, quando escono all'aperto, ovvero in luoghi frequentati dal pubblico, debbono essere provveduti di muserole bene adattate, corrispondenti allo scopo, quindi costruite in modo che il cane possa bensì con facilità respirare e bere, ma non morsicare, nè lardare alcuno colla schiuma.

3. I cani dei quali le muserole non fossero fatte nel modo prescritto, e si dimostrassero non corrispondenti allo scopo avuto in vista, verranno riguardati e trattati come se fossero affatto mancanti di muserole.

4. Antorchè siano muniti della prescritta collana e muserole, debbono i cani dopo la ritirata militare, e durante la notte essere condotti a mano, legati mediante un cordone, fazzoletto od altro simile legaccio.

5. Tutti i cani senza distinzione, che in questa città e ne' suoi sobborghi, come pure sui pubblici passeggi, e nei giardini di pubblico accesso e radunamento, fossero trovati in contravvenzione ad una od altra delle premesse prescrizioni normali, verranno levati dallo scorticatore, o da' suoi famigli, e custoditi vivi nel luogo a ciò destinato presso l'abitazione dello scorticatore in Rozzol per il corso di 24 ore, entro il qual periodo ogni proprietario del cane, qualora questo venisse trovato sano ed innocuo, potrà riscattarlo verso pagamento di **due** fiorini da farsi direttamente a mani dello scorticatore, a cui vantaggio andrà tale tassa.

6. I cani non riscattati verso la prefissa tassa entro lo stabilito termine di 24 ore, saranno irremissibilmente uccisi.

7. La restituzione potrà aver luogo solamente sino a tanto che non accadano dei casi, i quali diano con fondamento a temere l'esistenza d'idrofobia; avvenendo il che, previo avviso da parte di questo Magistrato, la misura di precauzione, prescritta nel premesso articolo 4.º soltanto per il tempo di notte, dovrà per maggiore sicurezza personale essere osservata anche di giorno, ed i cani rinvenuti in contravvenzione dovranno allora in regola essere all'istanza uccisi, ed in generale eseguita tutto ciò che le Autorità troveranno conveniente di disporre di caso in caso.

8. Resta severamente proibito di condurre cani nelle chiese, nei teatri od altri luoghi di pubblico spettacolo. Tutti i cani che verranno trovati in tali luoghi, saranno senza eccezione presi e trattati a tenore del premesso articolo 5.º, ed i proprietari de' medesimi saranno multati con **fiorini cinque** che andranno a beneficio dell'Istituto generale dei poveri.

9. Ogni bottegajo, caffettiere, oste, macellaio, barbiero, ed in generale ogni professionista avente bottega al pian-terreno, dovrà dal momento dell'apertura fino alla chiusura della sua bottega od officina tenere costantemente esposto dinanzi la porta, in ogni stagione dell'anno, e quindi anche durante l'inverno in tempo di siccità, un mastello od altro recipiente di acqua dolce, fresca, buona e chiara, affinché possano dissetarvisi i cani vaganti, e ciò sotto pena di feriali **due** di multa da pagarsi per ogni tale mancanza all'individuo incaricato dall'I. R. Direzione di Polizia della relativa sorveglianza e riscossione, a stacco di esecuzione amministrativa.

10. Ogni proprietario d'un cane è responsabile per tutti i danni che dal medesimo venissero cagionati, e così pure ogni proprietario d'un cane, il quale informato di qualche vizio e qualità maligna del cane medesimo, non usa la dovuta precauzione nel custodirlo, verrà condannato a senso del § 391 del Codice penale, oltre il dovere di risarcire i danni causati.

11. Se taluno osservando in un cane od altro animale qualche segno d'idrofobia, od anche indizj tali soltanto, che possano far temere di simile male, intralasciasse d'insinuare ciò all'I. R. Direzione di Polizia per la città, ed a questo Magistrato civico per il territorio, verrà dalla mencionata Autorità a tenore del § 387 del Codice penale punito con arresto semplice, e nel caso di effettivamente manifestatasi idrofobia, con arresto rigoroso da tre giorni fino a tre mesi, e qualora fosse avvenuta o la morte od una grave lesione corporale di una persona, pure assoggettato alle pene comminate dal § 335 Codice penale.

12. Tutti i cani esistenti nelle ville, contrade e campagne del territorio di questa città devono tenersi rinchiusi in una corte o stalla; e quelli che fossero d'indole feroca o maligna, devono essere assicurati a catena di ferro solida, e luegi dalle strade di passaggio, nonché sorvegliati in modo che nessuno possa esserne danneggiato, e ciò a scanso della pena contemplata dal § 391 del Codice penale.

13. Sortendo di casa all'aperto, devono i cani anche nelle ville, contrade e campagne del territorio di questa città, essere muniti d'una collana di metallo o di cuojo colla incisione sopra la lamina di metallo del cognome e delle lettere iniziali del luogo di abitazione del loro proprietario, e provveduti di ben adattate museruole, costruite nel modo prescritto dal precedente articolo 2.^o, e ciò a scanso di essere altrimenti all'istante uccisi, occorrendo anche coll'arma da fuoco.

14. Esenti da questa prescrizione contemplata dall'antecedente articolo 13.^o, sono fuori di città nel territorio unicamente cani da caccia e da pastore, i primi soltanto quando appartengono ad autorizzati cacciatori, e solamente quando con essi vanno, e sono alla caccia, e nei medesimi ne ritornano a casa, ed i secondi quando si trovano realmente al pascolo per custodire gli animali in assistenza del pastore, che dev'essere pure presente.

15. Ognuno poi il quale recasse impedimento, od usasse opposizione al pubblico esercizio nell'esecuzione de' suoi doveri, sarà severamente punito a senso di quanto disposto verso dalle rispettive leggi politiche.

Dal Magistrato Civico.

TRIESTE li 4 Aprile 1853.

Il Podestà
Tommasini.

Carlo de Comelli
Segretario.

Tipografia Governiale.

N.2

Risposte al Questionario (trascrizioni)

Nel 1890 la Luogotenenza di Trieste invia un questionario ai diversi Comuni del Litorale riguardo le misure profilattiche intraprese contro l'idrofobia con le seguenti domande (trascrizione):

1. *Con quale frequenza si sviluppò nel Comune la rabbia*
2. *Ebbe o ha luogo una regolare periodica visita sullo stato di salute dei cani, ed in caso positivo in qual maniera segue questa, mediante un canicida?*
3. *Vi ha nel Comune una tassa sui cani, in quale importo, e come viene questa prelevata?*
4. *Come è assicurato l'incasso di tale tassa, e come vengono tenuti in evidenza i cani soggetti alla tassa come contrassegnati?*
5. *Esiste nel comune un catasto dei cani, e con quali medicazioni? V'ha nel comune l'obbligo di munire i cani di museruola o di un contrassegno al collo per riconoscerne il padrone; oppure fu introdotta un'altra provvidenza per poter esercitare la sorveglianza su questi animali?*
6. *Quale esperienza si è ottenuta coll'introduzione della tassa sui cani, s'ebbe una diminuzione del loro numero?*
7. *Quali osservazioni si fecero intorno al vantaggio dell'obbligo della museruola, o dell'altre disposizioni adottate in linea di polizia contro i cani?*

Le risposte arrivano all'Eccelsa I. R. Luogotenenza di Trieste in base allo scritto del 28 Agosto N. 12482/IV:

Gorizia

Zuttioni Egidio Medico Veterinario

Rassegna il rapporto su misure profilattiche contro l'idrofobia al Municipio di Gorizia

Sotto il timbro. *Küst Statthalter 18 Sep 90 Triest*, che a sua volta lo invierà alla Luogotenenza di Trieste

ad 1. Secondo l'esperienza degli ultimi 10 anni si ebbe qualche caso isolato di rabbia canina in città; soltanto negli anni 1888 e 1889 infierì l'idrofobia in questa Comune.

I primi casi vennero constatati in cani vaganti, d'ignoto proprietario comparsi in città dalle Comuni limitrofe.

ad 2. In questo Comune non vengono fatte visite periodiche di cani. Visitati vengono soltanto cani che eventualmente avessero morso persona.

Della visita è incaricato il veterinario.

ad 3. Nella Comune la tassa sui cani venne introdotta giusta legge prov. dd. 20 Novembre 1868. La tassa ammonta a f. 4 per cani da lusso ed a f. 2 per cani da guardia. La tassa viene versata dai proprietari alla civica Tesoreria.

ad 4. Il canicida e le guardie municipali sono incaricati di eruire i possessori dei cani. Del numero di questi animali viene tenuto registro speciale in libro che consta di madre e figlia; la prima serve per l'evidenza; la figlia vien staccata e consegnata al proprietario del cane affinché possa prelevare la marca e pagare la tassa alla civica Tesoreria.

La marca che di anno in anno vien mutata di forma, serve a far distinguere il cane tassato. Se il proprietario del cane perde la marca, può ritirarne un'altra marca, esborso di s. 10, semprechè lo stesso possa comprovare d'aver pagato la tassa.

Il canicida è obbligato di far delle escursioni periodiche in città e di accalappiare cani che non portassero la marca comprovante l'effettuato pagamento della tassa.

I cani accalappiati vengono tenuti in apposito locale a disposizione del proprietario per 3 giorni, passati i quali vengono uccisi.

Pel riscatto del cane il proprietario deve rivolgersi al Municipio, e pagare, caso non l'avesse fatto, la tassa prescritta. Il proprietario è oltrecciò obbligato d'esborsare al canicida f. 1.

ad 5. Si vada, riguardo all'elenco dei cani ad 4.

La museruola non è in tempi normali obbligatoria; obbligatorio è il collare al quale vien appesa la marca; nell'interesse del proprietario sul collare del cane è spesso inciso il nome. La museruola, rispettivamente il guinzaglio, viene introdotta soltanto dopo constatati casi d'idrofobia e ciò giusta legge sulla epizoozia del 29 febbraio 1880 B. L. I. Nr 35.- Il canicida è in questo caso obbligato di far escursioni quotidiane in città e di prendere al laccio tutti i cani non provvisti di museruola, eventualmente guinzaglio, e di ucciderli senza attendere riscatto.

ad 6. Coll'introduzione della tassa non diminuì il numero dei cani, non diminuì ad onta delle misure di rigore degli anni 1888 e 1889, sebbene in questi due anni soltanto venissero uccisi più che 350 cani; il numero dei cani, anziché diminuire, crebbe.

ad 7. Secondo parere del sottoscritto la museruola non porta utilità; ch'essa serva a preservare l'uomo assolutamente dal morso dei cani idrofobi non lo ammetto. Cani divenuti rabbiosi abbandonano la casa e nelle loro escursioni si levano con facilità la museruola. Cani idrofobi con museruola pendente al collo e con corde rotte vennero uccisi negli anni 1888 e 1889.

L'unico mezzo sicuro per diminuire il numero dei cani sarebbe l'aumento della tassa; la proposta fatta l'altro anno d'aumentare la tassa, non venne però accettata dall'Inclito Consiglio. Che una grossa tassa limiti il numero dei cani lo prova ad esuberanza, senza contare altre città d'Italia, la vicina Udine, dove il numero dei cani è limitatissimo.

Gorizia, li 15 Settembre 1890

Zuttioni Medico Veter. (firma autografa)

Cherso

All'Inclito I. R. Capitanato Distrettuale in Lussino

La Deputazione comunale di Castelmuschio ad Nr 6077 11/9 informa sullo stato dei Cani, e l'osservanza avuta fin ora sopra i medesimi

ad 1 A memoria d'uomo non si ebbe mai un caso di rabbia canina in questo comune locale.

ad 2 Non essendovi mai caso nessuno d'idrofobia, non ebbero luogo neppure visite periodiche per constatare la salute dei cani mantenutasi sempre eccellente.

ad 3 Nel gennaio di quest'anno la cessata Rappresentanza deliberava una tassa sui cani che per non essere pienamente conforme alla legge, non venne mai posta in esecuzione. Osservato però che tale tassa veniva unicamente deliberata per menomare il numero dei cani, i quali turbano la quiete delle notti d'estate.

ad 4 Non essendosi posta in esecuzione la tassa, non si è stabilito nessun modo d'incasso, ne verun contrassegno sui cani tassandi.

ad 5 Non esiste un catasto sui cani, né si ha del farsi obbligo a contrassegni che valgono a farne riconoscere il padrone.

ad 6 Nessuna esperienza, non esigendo una tassa.

ad 7 Non s'ebbero osservazioni, ma ritenesi che non avendone bisogno nessuno usò museruola, l'introdurle non apporterebbe vantaggio di sorte, ma piuttosto danno pel fastidio e la noja che ne verrebbe alle povere bestie.

Del Municipio, Cherso, 21 Settembre 1890. Il Podestà (firma autografa)

Castelmuschio

N° 399. In evasione al venerato Decreto 11 Settembre pp Nr 6077, sonora lo scrivente d'informare codesto Inclito!

ad 1^{mo}. Durante 10 anni a questa parte in questo Comune non si è sviluppata la rabbia canina

2^{do}. La sorveglianza dei Cani, è affidata alla guardia di polizia, motivo per cui non fu eseguita veruna visita sui Cani sullo stato di loro salute

3 Nel Comune quest'anno fu introdotta la tassa sui Cani, in generale

4 Li Cani vengono tenuti in evidenza mediante una specifica, e la tassa sui Cani viene incassata dalla Deputazione comunale

5 Nel Comune non esiste verun catasto, e i cani fin quest'anno non furono muniti di museruola nemmeno di verun contrasegno, avendo obbligati tutti i cani al pagamento della tassa stabilita.

6 Coll'introduzione della tassa sui Cani, molti di questi furono distrutti.

7^{mo} Dall'esperienza avuta quest'anno, coll'introdurre la museruola ai Cani, si ebbe osservare, che questi divengono più furiosi, perche non avezzi a portarla

La Deputazione Comunale. Castelmuschio 2 ottobre 1890. Pel Podestà Turato C. Consigliere (firma autografa)

Lussinpiccolo

K.k. Bezirkshauptmannschaft-Lussin

Präs. 22/10 890 Nr 6077. All'Inclito I. R. Capitanato Distrettuale. Loco.

Il Municipio di Lussinpiccolo. Ad Nr 6077. Rassegna le risposte ai quesiti abbassatigli. Nr 1423:

ad 1.) In questo Comune non ebbe luogo mai alcun caso di rabbia canina.

ad 2.) No

ad 3.) Attualmente non è attivata alcuna tassa sui cani

ad 4.) Vedi la risposta ad 3

ad 5) Non esiste alcun catasto dei cani – Nello scorso estate fu disposto che i cani, i quali venivano lasciati fuori di casa, dovessero essere condotti al guinzaglio, oppure muniti di museruola; quelli che si trovavano liberi per istrada venivano presi ed uccisi dal canicida di Rovigno ceduto per pochi giorni da quel Magistrato a questo Municipio

Ad 6) Vedi risposta al Nr 3.

Ad 7) Una diminuzione del numero dei cani

Dal Municipio. Lussinpiccolo 19 ottobre 1890. Il Podestà (firma autografa)

Lussingrande

Nr 702. Municipio di Lussingrande di 27 Ottobre 1890. Il Podestà, Firma autografa.

Ad N.° 702:

Ad 1) Non si ebbe a verificare alcun caso.

Ad 2) Non vi fu ne havvi mai regolare visita sullo stato di salute dei cani.

Ad 3) Vi esiste una tassa di soldi 50 per cane e viene prelevata dai propi organi.

Ad 4) Ogni possessore di cani è obbligato alla tassa, i renitenti si obbligano mediante esecuzione, l'evidenza dei cani viene tenuta da appositi registri i quali non sono contrassegnati.

Ad 5) Come sopra mediante apposito registro. –

Havvi l'obbligo di munire i cani di museruola, specialmente nella stagione estiva nonché quello d'un contrassegno al collo ma che però tali obblighi da alcuno vengono osservati.

Ad 6) Ad onta dell'introduzione della tassa sui cani, anzichè una diminuzione del loro numero s'ebbe a rilevare un notevole aumento.

Ad 7) Alcuna, per le ragioni esposte ad 5.

Municipio di Lussingrande li 27 Ottobre 1890. Il Podestà (firma autografa)

Ossero

N.° 957. Inclito I. R. Capitanato Distrettuale in Lussino.

Si ha l'onore di dare i seguenti schiarimenti sopra i quesiti nello stesso proposti, e cioè:

ad 1.° Non consta che in questo Comune locale da oltre un decennio si avesse sviluppato qualche caso di rabbia canina.

ad 2.° Mai furono da chissia visitati i cani sullo stato di salute.

ad 3.° In questo Comune locale esiste la tassa cani di fiorini 1 per ciascuno indistintamente e viene pagata dal proprietario. I renitenti vengono oltre la tassa colpiti con multa di fiorini 2 e viene riscossa mediante pignoramento mobiliare.

ad 4.° L'incasso della tassa è assicurato come ad 3.°, ed i proprietari devono riscrivere i loro cani al principio dell'anno, pagare la tassa e prelevare la medaglia numerata per appenderla al colare del cane e le guardie comunali sorvegliano l'insinuazione.

ad 5.° Il Comune tiene un registro dei cani, in cui compare il nome del padrone, il numero dei cani che possiede ed il numero della medaglia di cui è munito ciascun cane. In questo Comune non fu introdotto l'obbligo ne della museruola ne quello del contrassegno al collo del cane per riconoscere il padrone ne adotatto altro provvedimento.

Ad 6.° Coll'introduzione della tassa di molto furono diminuiti i cani.

Ad 7.° Nessun osservazione fu fatta.

Deputazione Comunale Ossero 28 Ottobre 1890. Il Podestà (firma autografa)

Veglia

K.k. Bezirkshauptmannschaft-Lussin. Präs. 1/11 1890 ad Nr 6565/IV

All'Inclito Imp. Reg. Capitanato Distrettuale Lussin. Deputazione Comunale Veglia.

Ad Nr 6565. Risponde ai quesiti fatti riguardanti i cani. Nr 780

ad 1.° nel decenio passato non si avverò alcun caso di quanto noto allo scrivente

ad 2.° la visita dei cani non fu ne viene praticata e nel comune non vi esiste canicida.

ad 3.° la tassa fu stabilita con conchiuso 22 Novembre 1887 e precisamente per cane di guardia in campagna e barca f. 1. -

di caccia a sorci f. 1. -

altri f. 2. -

ad 4. Il fante comunale tiene in evidenza il nome dei proprietari, ed ogni anno a dato

tempo incassa la tassa che consegna alla cassa comunale

ad 5. un regolare catastro non vi esiste.

In merito alla musarolla ed altre disposizioni furono emanate dall'I. R. Espositura le circolari 8 Maggio 1887 Nr 621 e 6 Agosto 1890 Nr 1071.

ad 6.) una diminuzione.

ad 7.) del certo la musarolla è necessaria da Giugno a tutto 15. Agosto stante non si può tenere presso di se o legato quello di guardia, ed allontanandosi il cane dal suo recinto non può far danno alla selvaggina anzi per tale motivo e per prevenire che persone appartenenti alla famiglia del proprietario non vengano morsi converrebbe ordinare che le musarolle debbano essere tutte confezionate ad arte, indi che non vengano levate al cane se non allorché al medesimo si porge il cibo.

*Deputazione Comunale di Veglia li 29 Ottobre 1890. Per il Podestà assente
(firma autografa)*

Trieste

Magistrato Civico. Trieste. N. 34129/5.

Eccelsa i. r. Luogotenenza!

1. Nell'ultimo decennio la rabbia canina si manifestò una sola volta, nell'anno 1888 e da allora perdurò fino all'anno corrente.

2. Visite periodiche e regolari dei cani non si fanno, ma il civico veterinario è incaricato di visitare ogni cane sospetto.

III. Esiste nella città e territorio la tassa sui cani in forza alla notificazione Magist. 25 Aprile (18)68. N. 4910.

È soggetto alla tassazione ogni cane che abbia compiuto tre mesi di età. Per tutti i cani indistintamente che vengono tenuti in città entro la linea del pomeriggio attuale vale la tassa di fiorini 4 all'anno. Per tutti i cani indistintamente che vengono tenuti nel territorio vale quella di fiorini 2 all'anno. Sono esenti dal pagamento della tassa i cani effettivamente da guardia di campagna e predi rustici nonché quelli a bordo di bastimenti sino a tanto che non vengano in città, purché siano custoditi sì quelli che questi, alla catena durante il giorno.

Si paga però per detti cani da guardia una semplice tassa di registro con soldi 50 all'anno.

La tassa deve versarsi anticipatamente per un anno intero. I forestieri devono pagare la tassa proporzionale di un mese spirato il quale e continuando il loro soggiorno devono pagarla di mese in mese in ragione della categoria cui appartiene il cane. Le tasse vanno a favore del civico erario.

IV. Ogni cane deve esser notificato dal suo possessore all'Amministrazione entro il mese di giugno, i forestieri devono fare l'insinuazione del possesso entro 3 giorni. Così pure chi nel corso dell'anno viene in possesso d'un cane non tassato deve farne l'insinuazione entro lo stesso termine.

La piastra allocata al collare fa prova dell'avvenuto pagamento. Gli incaricati della sorveglianza sono però autorizzati a verificare se la piastra sia stata rilasciata verso pagamento della tassa prescritta. Vengono uccisi dopo 48 ore dopo la presa nel caso che non vengano riscattati tutti i cani che si rinvergono sulla pubblica via e non muniti del prescritto collare, per questo però mancante della piastra. Le trasgressioni alle disposizioni della notificazione mag.^{le} 25. Aprile 68 vengono punite con multa da fior 1 a 10 secondo le circostanze.

È dovere del guardiano accalappiatore, provveduto del personale necessario d'assistenza di perlustrare la città ed il territorio sì di giorno che di notte.

V. L'incaricato municipale riporta in apposito registro a madre e figlia i principali connotati di ogni singolo cane notificato; rilascia la cedola all'insinuante per farla esibire all'esattore della tassa, il quale dopo incassato l'importo per questa fissato vi appone la propria firma in prova del seguito pagamento e la riconsegna all'insinuante unitamente ad apposita piastra che deve costantemente trovarsi attaccata al collare del cane.

La scheda di licenza unita alla piastra rappresenta il diritto di possedere un cane. Si l'una che l'altra sono durature per un anno dovendo annualmente variare di forma.

Il collare del cane oltre la piastra comprovante il pagamento della tassa, deve portare l'indicazione del nome e cognome e dell'abitazione del possessore del cane in caratteri chiari.

Esiste obbligo di musoliera sicura. I cani bull-dog, siano di razza pura od incrociata, e quelli da guardia e da presa non possono circolare per le vie quand'anche muniti di musoliera, ma devono venir condotti al guinzaglio e tenuti legati alla catena nei magazzini e nelle botteghe ed altri siti aperti al pubblico in modo che in nessun caso possono aggredire.

VI. Non avendo avuto un'evidenza sui cani prima della introduzione della tassa, non si ha una base nel giudicare se questa abbia o meno contribuito a diminuire il loro numero. In ogni caso, se diminuzione, come si presume, ci fu, questa sarebbe stata maggiore se meno tenue fosse stata la tassa.

VII. L'obbligo della musoliera esiste qui da epoca lontanissima e lo scrivente la ritiene molto efficace tanto per sicurezza che per diminuire il numero dei cani vaganti. Una notevole diminuzione del numero dei cani si è osservata dopo l'applicazione delle maggiori misure ordinate cogli avvisi Mag.^{li} 7 e 10 febbraio 1890 N. 5290 e 5500 in base alla legge 29 febbraio (18)80 Nr 35 in occasione dello scoppio della rabbia canina, essendo stati uccisi durante gli anni 1888 e (18)89 oltre 2000 cani.

Sub./. *si ha l'onore di allegare la citata notificazione 25 Aprile (18)68 N 4910 che contiene in esteso il Regolamento sul possesso dei cani.*

Trieste 25 Novembre 1890. Il Dirigente (firma autografa)

Rovigno

Nr: 3338. Eccelsa i. r. Luogotenenza! L'ossequioso scrivente si fa dovere di riferire quanto segue:

Nel Comune di Rovigno non si deplorano casi d'idrofobia già da 38 anni, e mancava qui il canicida sin dall'anno 1867; per ciò vi esisteva un numero considerevolissimo di cani che non erano sottoposti a tassa e non andavano soggetti ad alcuna sorveglianza di polizia sanitaria.

Col 1.° Gennaio 1889 ed in virtù della Notificazione Magistratuale 28 Dicembre 1888 N 4991 sub¹/. andò qui in attività la tassa sui cani nelle proporzioni stabilite dalla Notificazione stessa, vale a dire per quelli di lusso f 3, per quelli di caccia f: 1:50 e per quelli di guardia soldi 50 all'anno.

Per l'insinuazione dei cani e per l'allibrazione e pagamento delle rispettive tasse fu stabilita la modula di registrazione sub ²/.

Ogni cane insinuato deve portare il collare indicante il nome del proprietario ed appesa al collare una piastra metallica, che viene cambiata di anno in anno.

Fu omesso l'obbligo della museruola tranne pei cani d'indole mordace, vale a dire

pei bul-dog e per quelli di guardia, che devono venir condotti anche al guinzaglio.

Il canicida è entrato in attività di servizio col di 15 Maggio 1889, ciocchè fu portato a cognizione del pubblico coll'avviso 18 Maggio 1889 N 4991 sub ³/, il quale contiene alcune norme di polizia sul possesso de' cani.

Col canicida fu stipulato il contratto di servizio sub ⁴/, che contiene anche il rispettivo regolamento di polizia sanitaria sui cani e sugli altri animali domestici.

Nel 1889 furono insinuati 146 cani e precisamente 73 da lusso, 50 da caccia e 23 da guardia.

Nel 1890 invece ne furono insinuati 120 e precisamente 50 da lusso, 50 da caccia e 20 da guardia.

Nel 1889 fu incassato l'importo di f: 307:10, e nel 1890 quello di f 235.

Nel 1889 furono accalappiati ed uccisi 225 cani e nel 1890 invece soli 115.

Qui non vi esiste veterinario, le mansioni anche del quale però è demandata al fisico civico; ne' casi di necessità se ne serve del veterinario dist^e: di Parenzo o di quello Comunale di Pola.

In città fin'ora non fu reclamato il bisogno di visite periodiche sistemizzate sui cani.

Questo Ufficio però a mezzo de' propri organi con facilità viene a rilevare i casi di malattia ne' cani, ed allora questi vengono visitati dal canicida ed al bisogno dal fisico civico.

Di tratto in tratto e specialmente nell'estate decorso, il canicida guidato da una guardia fece molte scorrerie in campagna, e sono stati uccisi tutti i cani vaganti non insinuati.

Dopo l'assunzione in servizio del canicida e l'attivazione della tassa, i cani diminuirono nella misura del 70%. Cattiva prova fece qui nel 1867 l'attivazione della tassa sui cani senza il canicida, per cui può sostenersi che l'introduzione di tale tassa in un comune senza il servizio del canicida sarebbe una misura ingiusta ed illusoria.

Come si è detto, i soli cani mordaci e quelli indicati all'articolo XIII della notificazione devono portare la musaruola ed essere tenuti a guinzaglio; tutti gli altri invece, nei tempi normali sono esenti dalla musaruola. Fu constatato che la musaruola avvilisce le bestie, cagiona loro malattie e le rendono mordaci. Molto facilmente poi i cani fuggono da casa senza musaruola, il canicida li accalappa, ed una volta accalappiati non sono più buoni per la caccia, spesso si ammalano e muoiono.

All'epoca infatti in cui a Rovigno esisteva l'obbligo della musaruola succedeva casi d'idrofobia, e tolta la musaruola cessò anche l'idrofobia.

Esaurito in tal modo il proprio compito l'ossequioso scrivente prega Essa Eccelsa I. R. Luogotenenza di voler a Suo tempo retrocedere il contratto sub ⁴/.

*Rovigno 30 Novembre 1890. Il Magistrato Civico per la Giunta provvisoria
(firma autografa)*

Ringrazio sentitamente i carissimi amici, Professor Matthaeus Stöber per aver messo in bella copia i manoscritti stesi in tedesco e il dottor Erico Pietro Bonetti per averli portati nella versione italiana e per avermi voluto rivedere il manoscritto.

SAŽETAK: *LANCI, POVODNICI, BRNJICE, ŽIVODERI, TAKSE I GLOBE: MJERE PREDOSTROŽNOSTI PROTIV BJESNOĆE NA TEMELJU TADAŠNJIH ISPRAVA AUSTRIJSKOG PRIMORJA IZMEĐU 19. I 20. STOLJEĆA* – Autor je na temelju dokumenata pronađenih u Državnim arhivima Pazina i Trsta opisao uznemiravajuće stanje prouzročeno zastrašujućom bjesnoćom prije i nakon pronalaska cjepiva protiv te bolesti, na austrijskom Primorju u vremenskom razdoblju od 1828. do 1913. Članak je kronološki rasčlanjen na situacije u kojima su psi lutilice za koje se sumnjalo da su bijesni ujedali ljude i domaće životinje. Slijede liječnički izvještaji i propisane terapije. Poduzete su značajnije mjere predostrožnosti prema psima kao što je npr. obaveza vezanja za lanac ili vođenja povodnicima te istrebljenje lutilica. Po prvi put se nameće pravilo o nošenju brnjice. Zdravstvena policija je uspostavila novo radno mjesto živodera, kojeg je naknadno uvela i Venecija slijedeći istarski primjer. Propisane su i takse na pse s ciljem da se smanji njihov broj, a često su se razlikovale ovisno o svrsi korištenja životinje, dok su za opasne pse uvećane. Pojavljuju se i ekonomske štete jer su seljaci bili primorani uništiti one domaće životinje koje su sumnjivi bijesni psi ujeli. Kontrole policije postale su sve učestalije te u svezi s tim i broj prijava, globi i žalbi. Iz arhivskih podataka koje se odnose na istragu provedenu 1890. u Gorici, Trstu, Rovinju i na kvarnerskim otocima (Cres, Lošinj i Krk) proizlazi da su se slučajevi pseće bjesnoće znatno smanjili tijekom prethodnih deset godina, dok su otoci ostali potpuno netaknuti bolešću.

POVZETEK: *VERIGE, POVODCI, NAGOBČNIKI, ODIRALCI, PRISTOJBINE IN KAZNI: VARNOSTNI UKREPI PRED STEKLINO IZ DOKUMENTOV AVSTRIJSKEGA PRIMORJA MED 18. IN 19. STOLETJEM* – Avtor na osnovi dokumentov najdenih v državnima arhivoma v Trstu in Pazinu, sledi burni situaciji, ki jo je povzročila steklina pred in po uporabi cepiva proti steklini v avstrijskem Primorju v obdobju od leta 1812 do leta 1913. Delo je kronološko urejeno po dogodkih, v katerih se pojavljajo ljudje in domače živali, ki so jih ugriznili potepuški in predvidoma stekli psi. Sledijo jim zdravniški izvidi in navodila za zdravljenje. Najpomembnejši pa so sprejeti previdnosti ukrepi za pse kot je obvezna priklenitev na verigo ali uporaba povodca ter usmrnitev potepuških psov. Prvič se pojavi obvezna uporaba nagobčnika. Veterinarska policija uvede novo delovno mesto to je odiralec ali ubijalec psov, ki kasneje postane konjederec. Pozneje so to delovno mesto vpeljali po istrskem vzorcu tudi v Benetke. Tako se porajajo pristojbine za pse z namenom zmanjšanja števila le-teh, pogosto razlikovane

glede na uporabo psov in povečane za tiste nevarne. Vidne so ekonomske posledice v naseljih, kjer so bili primorani odstraniti domače živali, ki so jih ugriznili predvidoma stekli psi. Veterinarski nadzor se poveča in s tem pritožbe, kazni in tožbe. Iz raziskave arhivskih podatkov za Gorico, Trst, Rovinj in kvarnerske otoke (Cres, Lošin in Krk) opravljene leta 1890 izhaja, da so se v zadnjih 10 letih primeri stekline občutno zmanjšali medtem, ko na otokih ni bilo zabeleženih primerov.